

131.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1982

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABETE: Per l'adozione di provvedimenti a favore delle aziende elettroniche del Lazio, con particolare riferimento alla Voxson e alla Autovox (4-13768) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8114	BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra della signora Laura Lucidi di Terni (4-14190) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8118
ACCAME: Sull'affondamento e riparazione della nave <i>Marina di Equa</i> e sull'esistenza o meno di rapporti riservati del RINa (4-11865) (4-12053) e (4-13275) (risponde MANINNO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	8115	BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra del signor Alfio Picchioni di Cesi (Terni) (4-14215) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8119
ACCAME: Sulle precarie condizioni igienico-sanitarie in cui operano le ditte di appalto all'interno della centrale ENEL di La Spezia (4-14308) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8117	BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra del signor Marzio Formichetti di Terni (4-14675) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8119
AMARANTE: Sull'opportunità di consentire l'acquisto degli appartamenti della SAI ubicati in via Mauri a Salerno agli attuali inquilini (4-13125) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8117	BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra del signor Stentella Renato, residente a Vasciano di Stroncone (Terni) (4-14904) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8120
		BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra intestata al signor Alberto Marchetti, residente a Terni (4-14909) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8120

	PAG.		PAG.
BOCCHI: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore della signora Arduini Giorgiana di Parma (4-13855) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8121	COSTAMAGNA: Per l'erogazione della corrente elettrica alla frazione Mirardella del comune di Sestino (Arezzo) (4-12527) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8126
BOCCHI: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore del signor Fellini Gino di Salsomaggiore Terme (Parma) (4-13857) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8121	COSTAMAGNA: Sui dati relativi alle disponibilità idriche nella provincia di Vercelli diffusi dall'ENEL per un eventuale insediamento nucleare in Trino Vercellese (Vercelli) (4-12628) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8126
BOCCHI: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Montali Teresa di Langhirano (Parma) (4-13858) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8122	COSTAMAGNA: Sull'inquinamento di origine chimico-industriale del torrente Elvo (4-12821) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8128
BOCCHI: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra di Gino Dodi di Fidenza (Parma) (4-13859) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8122	COSTAMAGNA: Per il trasferimento delle bancarelle del mercato di via Rismondo nel mercato coperto di via Guidi a Torino (4-12890) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8128
BOFFARDI: Sulla ventilata realizzazione di un carcere minorile in località Villa Caselle a Genova-Pontedecimo (4-13085) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8123	COSTAMAGNA: Per una revisione della legge 19 marzo 1980, n. 80 sulle vendite non ordinarie, nella parte riguardante le vendite promozionali (4-13387) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8129
CARLOTTO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Pietro Girardi di Cartignano (Cuneo) (4-13670) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8124	COSTAMAGNA: Sulla veridicità della notizia secondo la quale verrebbero aperti, nel periodo estivo, anche nelle ore serali i negozi di Verbania (Novara) sul lago Maggiore (4-13545) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8131
COSTAMAGNA: Sull'ulteriore rinvio dell'inizio dei lavori di posa delle tubature per l'erogazione del gas metano a Pezzana e a Prarolo (Vercelli) (4-09983) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8125	COSTAMAGNA: Sull'istituzione del giudice di pace (4-14145) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8131

	PAG.		PAG.
COSTAMAGNA: Per l'inclusione nel <i>Bollettino della neve</i> dell'ENIT della Alpe Mera (Vercelli) (4-14173) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	8132	DEL DONNO: Sulla veridicità della ripresa delle attività delle Acciaierie ferriere pugliesi di Giovinazzo (Bari) (4-14517) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8137
COSTAMAGNA: Sulla veridicità dell'installazione nei terreni degli agricoltori di Poirino (Torino) di pompe speciali per cercare di estrarre il petrolio (4-14793) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8133	DEL DONNO: Sullo stato della pratica relativa all'arretrato del supplemento di pensione del signor Antonio Di Reda di Bisceglie (Bari) (4-14761) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8137
COSTAMAGNA: Sui problemi di ricezione televisiva a Varallo (Vercelli) (4-14981) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	8134	DEL DONNO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra del signor Giuseppe De Santis di San Severo (Foggia) (4-14762) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8138
DE CATALDO: Sui licenziamenti posti in essere dalla ditta INDAM di Barletta (Bari) (4-14236) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8134	DEL DONNO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra riguardante Pietrangelo Michele, residente ad Andria (Bari) (4-14907) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8138
DE CATALDO: Sul blocco della linea ferroviaria Bari-Foggia attuato dagli operai delle Acciaierie ferriere pugliesi di Giovinazzo per protestare contro la messa in cassa integrazione (4-14662) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8135	DEL DONNO: Sullo stato della pratica del ricorso gerarchico della signora Maria Pazienza di Rignano Garganico (Foggia) (4-15472) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8139
DE COSMO: Per la tutela del diritto alla liquidazione degli agenti delle compagnie di assicurazione messe in liquidazione coatta amministrativa (4-14960) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8136	DI CORATO: Sulla mancanza del gasolio per riscaldamento nel Mezzogiorno con particolare riferimento alla provincia di Bari (4-11581) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8139
DEGAN: Per l'applicazione da parte del CIPI del progetto rame della SAMIM (4-13409) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8136	FARAGUTI: Sui controlli effettuati sulla petroliera panamense <i>Sinoia</i> previsti dalle vigenti leggi nazionali e dalle convenzioni internazionali, in relazione all'incendio scoppiato nella stiva della nave causando la morte di due marittimi, nel cantiere na-	

	PAG.		PAG.
vale di Fezzano (La Spezia) (4-09429) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	8140	tare Antonio Borsotto di Bernezzo (Cuneo) (4-15423) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8147
FRANCHI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Leopoldo Bari di Pisa (4-14676) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8141	MARTINAT: Sulla situazione degli impianti di sicurezza della centrale nucleare di Caorso (Piacenza) (4-09661) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8148
FRANCHI: Sulla veridicità delle notizie stampa in merito alla nomina di Enrico Casini a presidente della camera di commercio di Pisa (4-15022) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8142	MICELI: Sulla restituzione delle medaglie da parte degli ex combattenti per protestare contro il caso Bentivegna (4-15566) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	8149
FURIA: Provvedimenti a favore degli stabilimenti Cartiere A. Sterzi di Crevacuore (Vercelli) (4-13407) (4-14037) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8142	MONTELEONE: Sull'occupazione arbitraria dei suoli demaniali lungo il litorale che attraversa il comune di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) (4-09416) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	8149
GIOVAGNOLI SPOSETTI: Per la sollecita elettrificazione rurale nel viterbese (4-13722) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8143	PARLATO: Sul costoso e fallimentare progetto del CNEN per la realizzazione di un reattore veloce al plutonio destinato a prove su elementi di combustibile (4-06880) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8150
GUARRA: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra in favore di Tommasina Scinto, di Castelfranco in Miscano (Benevento) (4-14734) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8146	PARLATO: Sullo sciopero in atto presso la CAREMAR di Napoli, da parte dei lavoratori aderenti al sindacato FEDERMAR (4-09496) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	8152
LA GANGA: Per la sollecita ammissione dell'azienda Cartiere A. Sterzi di Crevacuore (Vercelli) alla amministrazione straordinaria (4-14025) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8146	PARLATO: Sulle circostanze che hanno preceduto la morte del tossicodipendente Antonio Vanini, detenuto nel carcere di San Donnino a Como (4-09883) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8153
MANFREDI GIUSEPPE: Sullo stato della pratica per il riconoscimento della pensione di guerra all'ex mili-		PISICCHIO: Sulla mancanza di disponibilità del gasolio nel Mezzogiorno ed in particolare in provincia di	

	PAG.		PAG.
Bari (4-11533) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8153	TRANTINO: Sui motivi per i quali per gli agenti autisti giudiziari non è prevista alcuna indennità di rischio (4-13719) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8159
RENDE: Sull'obbligo, da parte della RAI, di riservare il 40 per cento dei propri investimenti e programmi al Mezzogiorno (4-10617) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	8154	TRANTINO: Per un intervento volto a risolvere il problema del carente funzionamento della pretura di Paternò (Catania) (4-14506) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8159
RIPPA: Sull'esclusione dell'inviato del Secolo XIX dalla spedizione dei bersaglieri italiani a Beirut (4-15958) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	8155	VALENSISE: Sui motivi della mancata definizione della pratica di reversibilità della pensione della signora Giovannina Notaro di Nicastro (Catanzaro) (4-14033) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8159
ROSSINO: Per la restituzione da parte delle autorità maltesi del motopeschereccio <i>Madama del Golfo</i> sequestrato il 10 febbraio 1980 (4-14387) (risponde CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	8156	ZANFORLIN: Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura di spostare il tracciato dell'oleodotto che dovrebbe rifornire la centrale termoelettrica di Porto Tolle (Rovigo) per ragioni ecologiche (4-06394) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8160
SANTI: Sul giudizio del Governo in merito alla mancata approvazione del progetto relativo al parco del monte di Portofino previsto dalla legge regionale della Liguria n. 40 del 1977 (4-14203) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8156	ZOPPETTI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Ernestina Vallacchi di Guardamiglio (Milano) (4-13877) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8165
SERVADEI: Per l'adozione di opportune iniziative in relazione alla crisi della società Giuseppe Mingatti di Bologna (4-13298) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8157	ZOPPETTI: Per la definizione del ricorso presentato da Livio Ricchini riguardante la pensione di guerra (4-14191) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8165
TAGLIABUE: Per il riconoscimento e l'erogazione del trattamento pensionistico proposto dalla commissione medica delle pensioni di guerra di Milano in favore di Zavalloni Luigi, residente a Como (4-13836) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8158	ZOPPETTI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra in favore di Lementini Trieste Emanuele, residente a Lodi Vecchio (Milano) (4-14602) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8166

ABETE, PICANO E MEROLLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza della gravissima situazione di crisi che — nel quadro della più complessiva crisi dell'elettronica civile in Italia — assume la realtà produttiva e occupazionale del Lazio. Infatti nel Lazio — che è la seconda regione in termini di occupati nel settore fra tutte le regioni italiane sta risentendo notevolmente dell'attuale momento di difficoltà — migliaia di lavoratori in cassa integrazione rischiano il licenziamento.

Per sapere se rispondono a verità le notizie per cui, convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, la delibera CIPI privilegerà alcune aziende che sembra abbiano concordato una linea comune di azione e ciò comporterà un danno sostanziale per le aziende laziali e in particolare per le aziende romane, *in primis* la Voxson e l'Autovox.

Per sapere quali provvedimenti si intendano prendere in tal caso, tenuto presente che occorre sì che le logiche di impresa prevalgano ma che non può essere mortificata una realtà produttiva e occupazionale in una regione che più delle altre risente di una contingenza economica veramente preoccupante. (4-13768)

RISPOSTA. — Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito nella legge 5 marzo 1982, n. 63, contemplando tutto il settore dell'elettronica civile prende in esa-

me anche le attività svolte dalle società Voxson e Autovox. Come è noto, l'ambito di concreta applicazione degli interventi previsti dalle disposizioni soprarichiamate per gli interventi nel settore dell'elettronica riferita ai comparti video, audio e connessa componentistica, è stato determinato dal CIPI con delibera del 28 aprile 1982, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 27 maggio 1982, n. 144, avuto riguardo alle priorità e alle disponibilità finanziarie previste dalla legge in parola. Con riferimento agli adempimenti fissati dalla citata delibera del CIPI si precisa quanto segue.

Il 26 giugno 1982 è scaduto il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della delibera predetta sulla *Gazzetta ufficiale*, termine entro il quale le imprese operanti nei comparti previsti dalla citata legge 5 marzo 1982, n. 63 avrebbero dovuto presentare al Ministero dell'industria un quadro analitico della pianta azionaria, della struttura produttiva, progettuale e commerciale, unitamente a programmi operativi ed eventuali proposte di riassetto.

Le imprese interessate che hanno fatto pervenire al Ministero dell'industria il quadro analitico sono più di quaranta. Entro 75 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta* della delibera in questione, il Ministero dell'industria predispone un primo quadro di riferimento, contenente gli indirizzi strategici, le priorità da seguire e le iniziative da sviluppare per il riordino dei comparti video, audio e connessa componentistica. Entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta* della delibera

il Ministero dell'industria elabora i piani di intervento da sottoporre all'approvazione del CIPI, che deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla loro presentazione. In proposito questo Ministero ha già in fase di avanzata preparazione il quadro di riferimento previsto dalla delibera CIPI.

La Voxson e l'Autovox hanno presentato il quadro analitico cui si è accennato e intendono quindi usufruire dei benefici previsti dalla legge sull'elettronica. A tale riguardo va tenuto presente che la delibera CIPI stabilisce che il quadro di riferimento predisposto dal Ministero dell'industria dovrà riservare particolare attenzione alle esigenze dei territori meridionali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere, in relazione all'affondamento della nave *Marina di Equa* ed in particolare alle riparazioni effettuate ad Anversa ai portelloni, se dette riparazioni sono state eseguite sotto sorveglianza del Registro Italiano Navale, ciò anche in connessione all'incaglio subito presso Brema.

Per conoscere, in relazione a questo ultimo evento, se il RINa era stato reso edotto e quali provvedimenti ha ritenuto opportuno adottare.

Per conoscere con quali criteri è stato assegnato il bordo libero alla nave e quali sono state le visite per l'assegnazione del bordo libero ed inoltre per conoscere dove e come è stata effettuata la classifica e con quali modalità. (4-11865)

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere, in relazione all'incidente del *Marina d'Equa*, se oltre ai rapporti pubblici del RINa relativi all'incaglio nel fiume Weser e ai lavori alle stive e al boccaporto eseguiti ad Anversa esistono anche rapporti riservati; in caso affermativo, se questi verranno messi a

disposizione della Commissione d'inchiesta e se il funzionario del RINa a Rotterdam ha presenziato ai lavori.

Per conoscere inoltre in base a quali disposizioni dalle normative interne del RINa è scomparsa la qualifica di funzionario.

Per conoscere infine se anche in relazione alla vicenda della *Marina d'Equa* si intenda attribuire alle Capitanerie di porto precise responsabilità circa l'assegnazione iniziale di classe (mentre attualmente le Capitanerie possono intervenire solo in sede di controllo della dotazione d'armamento e non in sede di certificazione di sicurezza per navi da carico) e se, anche in conseguenza di ciò si intenda far seguire corsi specifici di istruzione (di durata non inferiore ai 6 mesi) al personale delle Capitanerie nella specifica materia della sicurezza (per quanto concerne le strutture, le modalità di concessione, le attrezzature antincendio, ecc.) in modo da poter sottoporre a reale verifica le dichiarazioni rilasciate dai registri. (4-12053)

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere, in relazione all'affondamento della nave *Marina di Equa*, se risulta che la nave ad Anversa ha chiesto, presente un ispettore della compagnia armatrice, una riparazione tecnica piuttosto consistente al portellone n. 1, riparazione che non è risultata poi adeguata.

Per conoscere se è stata interpellata la SIAT che dovrebbe essere a conoscenza degli aspetti assicurativi ed anche delle richieste del lavoro e delle relative fatture dalle quali risulta quali sono stati i lavori richiesti e quali i lavori realmente eseguiti.

Per conoscere se la commissione d'inchiesta sul *Marina di Equa* è stata messa a conoscenza della riunione tenuta a Genova dalle società assicuratrici in merito all'affondamento della nave. (4-13275)

RISPOSTA. — L'inizio dell'inchiesta formale sulle cause del sinistro che ha col-

pito la motonave *Marina di Equa*, avvenuto il 29 dicembre 1981 nelle acque del golfo di Guascogna, impone un doveroso rispetto per l'attività istruttoria della commissione speciale cui è stata affidata.

A seguito delle risultanze dell'inchiesta sommaria esperita dalla competente autorità consolare, è stata infatti costituita in data 7 gennaio 1982, ai sensi degli articoli nn. 578 e seguenti del codice della navigazione e degli articoli nn. 465 e seguenti del regolamento per la navigazione marittima, una speciale commissione alla quale è stata affidata l'inchiesta formale per l'accertamento delle circostanze del prefato sinistralo.

La motonave *Marina di Equa* era classificata nella più alta classe 100 A-100 A/11 sia dal RINA (registro italiano navale) che dal *Lloyd register shipping*. Il RINA effettuò la visita di prima classificazione nel periodo dal febbraio all'ottobre 1980, nel corso della quale furono effettuati tutti gli accertamenti previsti per una nave di quel tipo e di quella età; successivamente, nel febbraio 1981, furono eseguite le periodiche visite ordinarie. L'11 dicembre 1981, la nave, mentre risaliva il fiume Weser da Brema a Brake (Repubblica federale di Germania), subiva alcuni *black-out* dovuti al cattivo funzionamento di una valvola. Il giorno successivo a Brake risulta che la nave sia stata sottoposta ad accurata visita da parte dei periti del RINA, del *Lloyd register*, del registro di Brema e di due ispettori della polizia portuale. La visita esclude ogni elemento che potesse far dubitare della efficienza della nave. Effettuata l'operazione di carico per complessive 30.196 tonnellate di profilati metallici, la *Marina di Equa*, il giorno 26 dicembre 1981, lasciava il porto di Anversa per dirigersi verso il golfo del Messico. Si comunica che sulle circostanze, cui si fa riferimento nelle interrogazioni non è possibile fornire ulteriori indicazioni, in quanto gli atti relativi all'inchiesta sono coperti dal segreto istruttorio; sarà la commissione di inchiesta ad esprimere una valutazione definitiva.

Per quel che riguarda le disposizioni del RINA in base alle quali è scomparsa la qualifica di funzionario, si comunica che il termine funzionario è stato sostituito col termine dipendente negli atti regolamentari dell'istituto con delibera del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 1972 per i motivi che vengono esposti qui di seguito. Il termine funzionario viene utilizzato usualmente in una duplice accezione:

a) quella normale di uso comune ed atecnico, nel cui contesto il termine significa semplicemente esponente, ovvero dipendente di un ente soggetto;

b) quella tecnica utilizzata in taluni contratti collettivi (banca ed assicurazioni) nel cui contesto il termine individua una determinata categoria di dipendenti, categoria che si pone a cavallo fra la categoria dei dirigenti e quella degli impiegati, pur non essendo prevista da alcuna disposizione del codice civile (che all'articolo 2095 prevede solo dirigenti, impiegati ed operai).

Negli atti regolamentari che disciplinano le strutture del RINA il termine funzionario era usato nella prima accezione generica. La contrattazione collettiva, d'altra parte, introdotta nel 1972, non ha previsto la categoria del funzionario in senso tecnico, ma ha collocato il personale nelle sole categorie degli impiegati e dei dirigenti. Da qui l'opportunità di allineare, anche terminologicamente, atti regolamentari e atti contrattuali, al fine di evitare l'insorgere di equivoci sul piano dei rapporti con il personale dipendente.

In merito all'opportunità di far seguire corsi specifici di istruzione al personale delle capitanerie nella specifica materia della sicurezza, tale esigenza è valutata attentamente dal Ministero e dovrebbe trovare attuazione nel quadro del potenziamento delle capitanerie; ciò anche se per sottoporre a reale verifica le dichiarazioni rilasciate dai registri appare necessario soprattutto il potenziamento dell'ispettorato tecnico con l'aumento

della dotazione organica di ingegneri navali a disposizione.

Il Ministro della marina mercantile: MANNINO.

ACCAME. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per conoscere se siano al corrente che — nonostante numerose sollecitazioni inviate alla direzione dell'ENEL in relazione alle condizioni igienico-sanitarie in cui operano numerose ditte di appalto all'interno della centrale ENEL di La Spezia — non siano mai stati affrontati i problemi della sicurezza nel lavoro, problemi che provocano gravi inconvenienti ai lavoratori delle ditte sopra ricordate. (4-14308)

RISPOSTA. — Le condizioni igienico-sanitarie dei servizi (mensa, spogliatoi, eccetera) realizzati per i lavoratori delle ditte appaltatrici che operano all'interno della centrale ENEL (Ente nazionale energia elettrica) di La Spezia sono buone ed analoghe a quelle riservate ai lavoratori ENEL. Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro l'ENEL ha precisato che sono stati messi in atto tutti quei provvedimenti di sicurezza ed igiene del lavoro necessari ad assicurare le migliori condizioni di lavoro possibili all'interno di uno stabilimento industriale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: MARCORÀ.

AMARANTE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

a) che la SAI ha concordato la vendita frazionata dei 108 appartamenti di sua proprietà ubicati alla via Mauri in Salerno;

b) che gli inquilini di 85 appartamenti hanno già stipulato i contratti di compravendita;

c) che gli inquilini degli altri 23 appartamenti pur avendo iniziato le procedure di acquisto non hanno potuto ancora definire i relativi contratti in quanto sono in attesa dell'esito delle richieste avanzate alla regione Campania in virtù della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e della legge regionale n. 16 del 1981, le cui procedure hanno subito, tra l'altro, una lunga pausa in occasione degli eventi sismici del novembre 1980 —

se risulta corrispondere al vero:

1) che gli inquilini dei citati 85 appartamenti avrebbero dovuto accelerare la stipula degli atti di compravendita in quanto la SAI non avrebbe voluto attendere la formazione delle graduatorie che gli organi regionali si apprestavano ad elaborare in virtù delle due leggi richiamate;

2) che la SAI avrebbe, intanto, affidato la vendita degli altri 23 appartamenti ad una società immobiliare la quale starebbe vendendo gli appartamenti a persone diverse dagli attuali inquilini, i quali sono in attesa di usufruire dei benefici previsti dalle richiamate leggi statale e regionale;

per sapere, in caso affermativo, quali interventi intende attuare — con l'urgenza che la situazione richiede — per consentire l'acquisto degli appartamenti da parte degli attuali inquilini evitando nuovi provvedimenti di sfratto e nuove ingiustizie particolarmente gravi in una città come quella di Salerno duramente colpita dal terremoto del novembre 1980. (4-13125)

RISPOSTA. — La società per azioni SAI ha precisato che le vendite delle unità abitative sono iniziate nel 1979 e sono state ultimate nel febbraio 1982, senza subire in questo ampio arco di tempo alcuna variazione di prezzo rispetto a quello iniziale. Fra la stipula delle impegnative di vendita ed il relativo rogito notarile nella quasi totalità dei casi è trascorso mediamente un anno, con versamento all'atto dell'impegnativa di una caparra pari al 15-18 per cento dell'impor-

to complessivo di vendita. Nell'interesse degli acquirenti è stato richiesto ed ottenuto a cura della SAI un mutuo del Banco di Napoli, poi frazionato fra tutti gli acquirenti-inquilini all'atto dei singoli acquisti, di importo pari al 50 per cento circa dell'ammontare del prezzo.

Solo per un minimo numero di inquilini (sette) è stata sollecitata l'effettuazione del rogito notarile, quando il termine ultimo stabilito per la sua stipulazione (31 gennaio 1982) era ormai scaduto. I 23 appartamenti ai quali fa riferimento l'interrogante non erano mai stati oggetto di precedente impegnativa di vendita e sono stati alienati in blocco alla società ALFA di Potenza in data 8 febbraio 1982.

Il Ministero dei lavori pubblici, dal canto suo, ha comunicato che limitatamente ai richiedenti i mutui agevolati previsti dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, in considerazione dei tempi intercorsi nell'attuazione della stessa norma a causa degli eventi sismici, ha ritenuto di riconoscere il diritto alla concessione del contributo ai concorrenti che, utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, abbiano già sottoscritto il preliminare, o addirittura il contratto definitivo di compravendita dell'alloggio di cui avevano richiesto l'acquisto, a condizione che l'impegno o l'acquisto sia stato stipulato dall'interessato, con atto di data certa, successivamente alla presentazione della domanda e, beninteso, subordinatamente all'accertamento dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni preferenziali. Le graduatorie definitive sono state approvate dalla giunta regionale della Campania con deliberazione del 29 gennaio 1982, n. 589.

Per quanto riguarda la legge regionale 17 marzo 1981, n. 16, il predetto Dicastero ha fatto presente che, una volta pubblicate le graduatorie definitive approvate dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio, a seguito della stipula di convenzione tra la Regione e istituti bancari verrà inviata ai beneficiari

comunicazione di ammissione al contributo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra, posizione n. 203995, intestata alla signora Laura Lucidi nata a Terni il 26 giugno 1936 e residente a Terni, viale B. Brin, n. 60. (4-14190)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 30 gennaio 1973, n. 2519817/Z, alla signora Laura Lucidi, orfana maggiorenne del caduto civile Remo, venne negato diritto a pensione indiretta di guerra in quanto coniugata ed inoltre perché coesistente la madre, titolare del cenato trattamento pensionistico. Contro il suindicato provvedimento di diniego, la signora Lucidi presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, numero 585, ricorso gerarchico n. 17299, assumendo di aver diritto a conseguire detto beneficio in quanto inabile a qualsiasi proficuo lavoro ed inoltre perché in precarie condizioni economiche.

In conseguenza si è proceduto alla revisione della posizione pensionistica della signora Lucidi. Alla luce delle più favorevoli disposizioni di legge successivamente intervenute a favore delle orfane coniugate e sulla base di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, ivi compreso il parere espresso dalla commissione medica superiore che, previa visita diretta effettuata il 9 gennaio 1982, ha riconosciuto detta ricorrente permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro a far tempo, presumibilmente, dal 1979, è stato ora predisposto schema di decreto ministeriale che prevede, a modifica del provvedimento impugnato, la concessione alla signora Lucidi della pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Su detto schema, però, dovrà pronunciarsi, come prescritto dall'articolo 24 - comma quinto - del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, numero 834, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra al quale il relativo fascicolo degli atti è stato trasmesso con elenco del 22 giugno 1982, n. 242586.

Si assicura l'interrogante che, appena il suindicato consesso, appositamente sollecitato, avrà espresso in proposito il proprio avviso, verrà emesso, a definizione del gravame, decreto ministeriale da notificare alla signora Laura Lucidi a norma di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra, posizione n. 1396940/D, intestata al signor Alfio Picchioni, nato a Cesi (Terni) il 17 settembre 1922 e residente a Terni, via dell'Abete n. 8.
(4-14215)

RISPOSTA. — La pratica relativa al signor Alfio Picchioni risulta da tempo definita. Infatti con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1957, n. 1729110, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità: modiche note di reumatismo articolare cronico in soggetto con lievi turbe cardiofunzionali ed esiti di trauma al gomito destro. Contro il cennato provvedimento di diniego, l'interessato presentò ricorso giurisdizionale n. 501037 che la Corte dei conti, con decisione n. 77664 del 13 marzo 1966, numero 77664, dichiarò abbandonato.

Dopo tale data, non risultò che il signor Picchioni abbia prodotto una qualsiasi altra istanza e pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, nei riguardi

del predetto, da parte di questa Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra intestata al signor Formichetti Marzio, nato a Colli sul Velino (Rieti) il 30 aprile 1915 e residente a Terni, via Porta San Giovanni, 45.

L'interessato è stato sottoposto a visita medica dal competente collegio medico in data 18 gennaio 1982, dopo di che non ha ricevuto altra comunicazione. (4-14675)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 21 aprile 1965, n. 2122317 al signor Marzio Formichetti venne negato diritto a pensione per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità: lievi turbe nevrosiche e per non classificabilità delle allegatte affezioni respiratorie, osteo-articolare e dell'apparato digerente. Contro il suindicato provvedimento di diniego, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 665822.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale di detta magistratura in ordine al cennato gravame, la Direzione generale delle pensioni di guerra diede corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Formichetti. E ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 665822 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1633647/D, concernenti l'interessato, furono restituiti, con elenco del 24 maggio 1973, n. 738 alla Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale.

La Procura generale della Corte dei conti opportunamente interpellata ha fat-

to conoscere che, a seguito di ordinanza istruttoria, gli atti relativi al signor Formichetti risultano trasmessi, in data 11 aprile 1978, al collegio medico-legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario, in ordine alle infermità accusate dal suindicato ricorrente. La questione suddetta, esula ora dalla competenza della direzione generale e, pertanto, ulteriori informazioni potranno essere fornite direttamente dalla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra riguardante il signor Stentella Renato nato a Vasciano di Stroncone (Terni) il 30 marzo 1916 ed ivi residente.

Riguardo a tale pratica è tutt'ora pendente presso la Corte dei conti il ricorso n. 762193 presentato dallo stesso in data 24 settembre 1968 avverso il decreto ministeriale n. 002316958 del 20 aprile 1968. (4-14904)

RISPOSTA. — Con il provvedimento in questione al signor Renato Stentella — già titolare di pensione a vita di ottava categoria concessagli per infermità pleurica — venne negato diritto a trattamento pensionistico per l'affezione: bronchite cronica, in quanto non interdipendente con la cennata infermità pleurica pensionata ed inoltre perché non debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Trattasi di questione di competenza della Corte dei conti e pertanto utili notizie, potranno essere fornite direttamente dalla suindicata magistratura. Da informazioni assunte presso la Procura generale della Corte dei conti, è risultato che il surriferito ricorso giurisdizionale

n. 762193 è in attesa di essere assegnato al magistrato per la trattazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra (posizione n. 1686575) intestata al signor Alberto Marchetti nato a Todi (Perugia) il 15 febbraio 1922 e residente a Terni, via Liutprando n. 8/A. (4-14909)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 24 gennaio 1969, n. 2356247, al signor Alberto Marchetti venne negato diritto a pensione per assenza di postumi di pregressa infezione malarica e per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità bronchiale, colitica, dentaria ed artrosica. Contro il suindicato provvedimento di diniego, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 775227.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale di detta magistratura in ordine al cennato gravame, la Direzione generale delle pensioni di guerra diede corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Marchetti. E ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 775227 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1686575/D, concernenti il signor Marchetti, furono restituiti, con elenco del 16 luglio 1979, n. 01420 alla Procura generale della Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale.

Da informazioni assunte presso detta magistratura, è risultato che il cennato ricorso giurisdizionale è in attesa di essere assegnato al magistrato per la trattazione. La questione, comunque, esula

dalla competenza della Direzione generale delle pensioni di guerra e, pertanto, ulteriori notizie, anche per quanto concerne la sollecita definizione del gravame, potranno essere fornite direttamente dalla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità della pensione della signora Arduini Giorgina, nata il 5 giugno 1904 a Busseto (Parma) e residente in via Faelli 1, Parma, quale collaterale inabile e orfana di Giordani Alice Maria, deceduta il 27 ottobre 1958, già pensionata con posizione n. 992778.

La direzione provinciale del tesoro di Parma trasmise documentata istanza in data 12 marzo 1977 al Ministero del tesoro - direzione generale pensioni di guerra. Sino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Le particolari condizioni della signora Arduini Giorgina e il lungo tempo trascorso sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-13855)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 28 giugno 1982, n. 1322682, alla signora Giorgina Arduini è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Aurelio, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° dicembre 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato beneficio, di cui era in godimento la madre signora Alice Maria Giordani, alla predetta collaterale è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni. La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Arduini. L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità della pensione del signor Fellini Gino, nato il 2 aprile 1908 a Salsomaggiore Terme (Parma) ed ivi residente in via Leonardi 1, quale collaterale inabile e orfano di Fellini Romano, deceduto il 29 febbraio 1948, già pensionato con posizione n. 5294821.

La direzione provinciale del tesoro di Parma trasmise documentata istanza in data 6 ottobre 1977 al Ministero del tesoro - direzione generale pensioni di guerra. Sino ad ora l'interessato non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Le particolari condizioni di Fellini Gino e il lungo tempo trascorso sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-13857)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale dell'8 luglio 1982, n. 1322904, al signor Gino Fellini è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Nildo, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° febbraio 1977, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato trattamento, all'interessato è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni. Detta

determinazione direttoriale trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101 — comma quinto — del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Fellini. L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità della pensione della signora Montali Teresa, nata il 14 novembre 1917 a Langhirano (Parma) ed ivi residente in via Roma 35, quale collaterale di Montali Alessandro (caduto in guerra) e di Bernuzzi Paolina, deceduta il 6 agosto 1974, già pensionata del marito con posizione n. 1064733.

La signora Montali Teresa fu sottoposta a visita dalla commissione medica pensioni di guerra di Bologna in data 29 marzo 1978 e riconosciuta inabile a proficuo lavoro.

Si precisa inoltre che la direzione provinciale del tesoro di Parma trasmise documentata istanza al Ministero del tesoro, direzione generale pensioni di guerra in data 3 marzo 1979. Sino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Le particolari condizioni della signora Montali Teresa sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-13858)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 28 giugno 1982, n. 1322678 alla signora Teresa Montali è stata concessa, in qualità di orfana (e non collaterale) maggiorenne inabile dell'ex militare Alessandro pensione indiretta di guerra, di cui era in godimento la madre signora Paolina Bernuzzi, a decorrere dal 1° aprile 1978, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nel contempo, inoltre, la predetta richiedente è stata invitata, per il tramite del comune di Langhirano, a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale a far tempo dal 1978 e ciò per l'eventuale concessione dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico.

La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, cui sono state rivolte sollecitazioni, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Montali. L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione di reversibilità del signor Dodi Gino, nato a Fidenza (Parma) il 18 giugno 1918 e residente in via Ruzza 158 a Soragna (Parma).

Si precisa inoltre che la pratica del signor Dodi Gino è contraddistinta col n. 577720 di posizione.

Le particolari condizioni dell'interessato sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-13859)

RISPOSTA. — Il caso segnalato dall'interrogante riguarda la pratica di pensione di guerra diretta e non di reversibilità. Tale pratica, contraddistinta con il numero 1630652/D di posizione, fu trattata e definita negativamente. Infatti, con determinazione direttoriale del 2 ottobre 1978, n. 2626251/Z, al signor Gino Dodi venne negato diritto a trattamento pensionistico per le infermità: spondiloartrosi e segni radiologici di artrosi prevalente allo scapolo omerale e alle ginocchia, distonia spastica dell'esofago, gastroduodenite con segni di periduodenite, ipertono colico ed ernia da scivolamento dello stomaco, e ciò in quanto tali affezioni non risultarono constatate, dalle competenti autorità militari o civili, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313. Contro la suindicata determinazione direttoriale, l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico che fu assunto a protocollo con il n. 57720/RIGE.

In conseguenza si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al predetto ricorrente. In tale sede, però, non sono emersi elementi di giudizio che non fossero stati in precedenza valutati e, per altro, lo stesso interessato non è stato in grado di produrre idonea certificazione probatoria a sostegno di quanto affermato nel suo gravame.

Pertanto, è in corso di emissione decreto ministeriale con il quale viene respinto il ricorso gerarchico presentato dall'interessato contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno. E ciò sentito, come prescritto dall'articolo 24 - comma quinto - del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il comitato di liquidazio-

ne delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nella adunanza collegiale del 15 luglio 1982. Il provvedimento in questione, appena perfezionato, verrà notificato al signor Dodi a norma di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

BOFFARDI, FARAGUTI, CATTANEI, ZOPPI, MANFREDI MANFREDO, SCAIOLA E REVELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali iniziative intenda prendere circa la ventilata ipotesi di realizzazione di un carcere minore in località Villa Caselle a Genova-Pontedecimo, progetto che non trova consensi nella maggioranza dei cittadini che vedrebbe vanificata l'indispensabile ed urgente insediamento di un centro per anziani, handicappati e parco pubblico.

Gli interroganti, rendendosi interpreti delle aspirazioni degli abitanti che necessitano di tali servizi sociali, pur condividendo la necessità della costruzione di un istituto di custodia preventiva per minorenni, chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga necessario adottare provvedimenti di permuta o di sdemanializzazione della proprietà per essere adibita come è nei desideri della maggioranza dei cittadini di Genova-Pontedecimo. (4-13085)

RISPOSTA. — La costruzione di un nuovo istituto di custodia preventiva per i minori in Genova è stata prevista nel programma di edilizia penitenziaria finanziato con le leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404. Attesa la particolare conformazione orografica della città di Genova, non è stato però possibile reperire un'area idonea allo scopo e la commissione di cui all'articolo 6 della legge n. 1133 del 1971, durante la riunione del 17 maggio 1974, ha espresso parere contrario alla scelta di un'area in zona Molassana, effettuata su proposta e indicazione del comune di Genova.

Dal momento che era risultato assolutamente impossibile reperire altra area idonea alla costruzione dell'edificio in argomento, questa Amministrazione ha deciso di utilizzare il complesso della ex casa di rieducazione per i minorenni in località Villa Caselle di Genova - Pontedecimo, per la indifferibile necessità di utilizzare un istituto di custodia preventiva e una prigione scuola per i minorenni della Liguria (50 posti); giova ricordare infatti che, allo stato, i minori della Liguria vengono destinati a Boscomarengo (Alessandria), ove si trova l'istituto più vicino in grado di ospitarli. La ristrutturazione dell'istituto di Genova - Pontedecimo è stata decisa, inoltre, al fine di eliminare il grave inconveniente, più volte lamentato dalla locale magistratura, del frequente transito dei minori nelle case circondariali liguri.

L'insediamento di un centro per anziani o *handicappati*, cui fanno cenno gli interroganti, difficilmente potrebbe realizzarsi, in quanto l'area in questione mal si adatterebbe allo scopo per il quale si vorrebbe procedere alla sdemanializzazione, perché sita in zona collinare e scoesa. È il caso di rilevare infine che eventuali provvedimenti di permuta richiederebbero tempi di realizzazione molto lunghi, mentre i lavori per la costruzione del nuovo istituto e la ristrutturazione dell'edificio preesistente, decisi sin dal 1977, stanno per avere inizio.

Il provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria, su conforme parere della commissione giudicatrice di appalto-concorso, ha infatti approvato il progetto esecutivo da affidare all'impresa Codemi di Milano.

L'importo complessivo dell'opera ammonta a lire 14.600.000.000, per cui verrà sottoposta all'esame del comitato paritetico l'assegnazione del finanziamento integrativo di lire 6.600.000.000.

Sono in corso le procedure di formalizzazione del contratto.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate —

la situazione della pratica di pensione di guerra diretta, relativa al signor Girardi Pietro fu Giuseppe e fu Abello Caterina nato a Cartignano (Cuneo) il 23 novembre 1913 ed ivi residente in via Paschero 20, contraddistinta con il numero 653.133, giacente presso la Corte dei conti. (4-13670)

RISPOSTA. — Si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti, in merito alle iniziative volte a ridurre i tempi di trattazione delle pratiche di pensione di guerra.

Circa la situazione della pratica di pensione n. 1618810/N.G. relativa al signor Pietro Girardi si comunica che il predetto, nella visita collegiale subita il 16 gennaio 1963 presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino venne trovato affetto dalle seguenti infermità, edentulia, nodulia fibrotica diffusa due emitoraci, otite media cronica purulenta sinistra e gastrite.

Per la prima delle suindicate affezioni venne concesso, con decreto ministeriale del 1° dicembre 1964, n. 3123414, assegno rinnovabile di ottava categoria per anni quattro a decorrere dal 1° luglio 1961; assegno che, con successivo decreto ministeriale del 2 novembre 1965, n. 3146598, venne convertito in pensione vitalizia di ottava categoria a far tempo dal 1° luglio 1965.

Per le altre infermità venne negato, con decreto ministeriale del 1° dicembre

1964, n. 2089766, diritto a pensione perché non constatate, dagli enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari e civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra (articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240).

Avverso il succitato decreto n. 2089766, l'interessato propose ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti n. 653.133.

In ordine al cennato gravame, la Direzione generale delle pensioni di guerra diede corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Girardi. E ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 653133 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1618810/NG concernenti l'interessato, furono restituiti, con l'elenco del 30 marzo 1973, n. 403, alla Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale. Dovendosi, però, provvedere in merito al ricorso gerarchico n. 5503 proposto dal signor Girardi avverso il decreto del 18 ottobre 1972, n. 12051, della direzione provinciale del Tesoro di Cuneo nonché in ordine a due istanze di aggravamento avanzate dal predetto, il fascicolo istruttorio n. 1618810/NG è stato nuovamente acquisito, in data 10 agosto 1974, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra che, infatti, ha adottato i seguenti ulteriori provvedimenti amministrativi:

1) decreto ministeriale del 27 gennaio 1978, n. 3094/RI-GE, con il quale, in accoglimento del ricorso gerarchico numero 5503, è stato attribuito il richiesto assegno di previdenza;

2) determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra del 18 novembre 1978, n. 2629538/Z, approvata dal comitato di liquidazione nell'adunanza del 10 gennaio 1979, con la quale è stato negato più favorevole trattamento economico per non riscontrato aggravamento del-

l'infermità edentulia ed è stato negato diritto a pensione per l'infermità duodenite in quanto non constatata entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra (articolo 89 della legge 18 marzo 1968, numero 313);

3) determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra del 1° dicembre 1981, n. 2689619/Z, approvata dal comitato di liquidazione nell'adunanza del 16 gennaio 1982, con la quale è stata respinta la seconda istanza di revisione per non riscontrato aggravamento dell'infermità edentulia.

Concluso così l'iter amministrativo della pratica, il fascicolo degli atti è stato trasmesso alla Procura generale della Corte dei conti, con elenco del 10 giugno 1982, n. 03617, per la definizione, in sede giurisdizionale, del ricorso n. 653133.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
— Per sapere:

se sia vero che l'inizio dei lavori di posa delle tubature per l'erogazione del gas metano sia a Pezzana sia a Prarolo (Vercelli) slitterà ancora di qualche tempo, non essendovi l'assenso della SNAM;

se intenda intervenire per sbloccare al più presto la situazione in quanto le popolazioni dei suddetti paesi hanno la necessità di questo servizio. (4-09983)

RISPOSTA. — Al momento la società SNAM non è in grado di aggiungere nuove utenze a quelle già servite e programmate nella zona di Vercelli, avendo già assunto impegni a medio e a lungo termine nel settore degli usi civili del gas metano.

Ciononostante, in previsione di nuove disponibilità di importazione, la stessa

società SNAM, tenuto conto della situazione tecnico-economica della rete esistente nella zona, considera la possibilità di estendere il servizio di distribuzione al territorio del comune di Prarolo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che esiste un paese, esattamente ai confini tra le regioni della Toscana e delle Marche, Sestino (provincia di Arezzo), nella cui frazione chiamata Mirardella, a cinque chilometri dal comune, non è mai esistita la luce elettrica e la gente del luogo è ancora costretta ad andare per le stalle e per le strade con la torcia a pila elettrica, mentre a 300 metri di distanza c'è la luce per gli abitanti che appartengono, fortunati, alla provincia di Pesaro — se il Governo non ritenga opportuno suggerire all'ENEL di dare nell'era atomica, e tale è questa, la luce elettrica a questi contadini della frazione di Mirardella di Sestino in provincia di Arezzo, al fine di non costringere gli abitanti del luogo ad abbandonare la terra. (4-12527)

RISPOSTA. — Nella località Mirardella del comune di Sestino (Arezzo), sprovvista del servizio elettrico, si trovano tre abitazioni: due con occupazione stabile ed una con residenza solo stagionale, per un totale di dieci abitanti fissi e tre saltuari. Detta località è inclusa nel programma della regione Toscana per il completamento dell'elettrificazione delle proprie zone rurali. Pertanto la questione segnalata dall'interrogante potrebbe trovare favorevole soluzione nell'ambito degli interventi finanziari regionali.

Allo stato attuale da parte della regione Toscana non è stato ancora deciso alcun intervento specifico per la località Mirardella. In tale situazione i competenti

uffici territoriali dell'ENEL (Ente nazionale energia elettrica), che stanno esaminando la soluzione tecnica dell'elettrificazione, prenderanno quanto prima contatto con gli interessati per informarli circa le condizioni economiche degli allacciamenti e per fornire ogni possibile assistenza per il ricorso alle provvidenze di legge previste alla regione Toscana.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che nell'annuale assemblea dell'Unione provinciale agricoltori svoltasi recentemente a Vercelli, gli agricoltori hanno accusato l'ENEL di giocare con « carte truccate », dopo aver esaminato il problema di un eventuale insediamento nucleare a Trino Vercellese — se sia vero che sono stati diffusi consapevolmente dati falsi a proposito delle disponibilità idriche nella zona in questione;

per sapere inoltre se sia vero, secondo calcoli effettuati, che la diminuzione di un metro cubo al minuto secondo nella dotazione del comprensorio irriguo determinerebbe la mancata sommersione di circa 1.000 ettari. (4-12628)

RISPOSTA. — La valutazione delle disponibilità idriche del Po in corrispondenza della zona di Trino Vercellese è stata effettuata sulla base dei dati idrologici registrati presso la stazione di misura ENEL (Ente nazionale energia elettrica) a Palazzolo Vercellese, posta in prossimità della esistente centrale Enrico Fermi.

Poiché la stazione idrometrica è situata a valle di tutte le numerose derivazioni per usi irrigui interessanti il Po fino al confine con la Lombardia — con la sola eccezione del canale Lanza la cui portata di competenza è pari a 12 m³/s (metri cubi al secondo) — le misure delle

portate rilevate nella stazione sono considerate particolarmente significative ai fini della valutazione delle residue disponibilità idriche del Po, in questo tratto, per usi connessi alla produzione di energia elettrica. Si conoscono al momento attuali le portate giornaliere relative a 18 anni, dall'aprile 1964 all'ottobre 1981, con poche lacune.

Al fine di una più corretta indagine statistica sono stati considerati solo i quattordici anni con dati completi (precisando che l'anno idrologico va da settembre ad agosto).

La portata media annua è risultata pari a 180 m³/s, mentre la minima portata media mensile (che si riferisce al mese di gennaio) è stata pari a 75 m³/s. Su 5.114 misure giornaliere relative ai quattordici anni considerati la portata giornaliera è scesa al di sotto dei 12 m³/s, portata di competenza del canale Lanza, 251 volte (circa 4,9 per cento). Mediamente i giorni all'anno di fallanza sono risultati circa diciotto.

Per quanto riguarda gli eventuali effetti negativi sulle disponibilità idriche per usi irrigui derivabili dal prelievo di acqua dal Po, nella zona di Trino Vercellese, per il raffreddamento in ciclo chiuso di un impianto nucleare della potenza di 2.000 megawatt, si fa presente che la portata prelevata, al massimo è pari a 2,3 m³/s, di cui nelle condizioni atmosferiche più favorevoli 1,4 m³/s vengono evaporati e 0,9 m³/s restituiti.

Poiché il tratto di Po interessato dalla eventuale localizzazione di un impianto si trova, come già detto, a valle di tutte le numerose derivazioni per usi irrigui presenti nel Piemonte, con la sola eccezione del canale Lanza, tale derivazione è l'unica che potrebbe vedersi sottratta acqua nel caso in cui le portate del Po risultassero inferiori a 13,4 m³/s, pari alla somma della portata di competenza del canale Lanza più la portata evaporata dalle torri. Mediamente le portate del Po sono inferiori a tale valore venti giorni l'anno, di cui solo sette nel periodo irriguo.

L'ENEL ha già fornito ampie assicurazioni della propria disponibilità ad impegnarsi — mediante apposite convenzioni da stipulare con la Regione e con gli enti interessati — a realizzare un'opportuna regolazione dei volumi d'acqua invasi nei propri bacini idroelettrici posti a monte del tronco del fiume Po preso in esame, in modo da reintegrare, nei periodi di carenza d'acqua, le portate utilizzate per il funzionamento dell'impianto.

I volumi medi annui da erogare nella ipotesi di completo reintegro delle portate utilizzate corrispondono infatti a circa quattro megawatt al metro cubo. L'ENEL d'altra parte dispone di un volume utile d'invaso complessivo a monte pari a circa 200 megawatt al metro cubo. Considerando che tali volumi sono stati fino ad ora effettivamente ogni anno invasi nei bacini idroelettrici dell'ENEL e che essi sono largamente sufficienti ad effettuare le integrazioni d'acqua precedentemente illustrate (anche in anni di magra eccezionale), si garantisce che il funzionamento dell'impianto non avrà alcuna influenza sulle disponibilità d'acqua per fini irrigui. Pertanto si ritengono privi di fondamento i timori di lasciare non sommersi circa mille ettari di terreno.

In definitiva, per quanto riguarda eventuali diversi riflessi della installazione di una centrale elettronucleare sulle attività agricole esiste la più ampia compatibilità di questo tipo di impianti con l'agricoltura e nessuna penalizzazione, né restrizione, può derivare alla stessa dall'esercizio di una centrale nucleare, al di là del territorio materialmente sottratto dall'impianto e dalla sua zona di esclusione (circa 300 ettari) alla libera disponibilità per le coltivazioni. Dal canto suo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'evidenziare l'esigenza che vengano tenuti nel debito conto gli effetti, per l'ambiente circostante, connessi all'installazione di un impianto nucleare, si è pronunciato nel senso che le acque rilasciate dalle centrali elettronucleari possono essere subito riutilizzate proficuamente quale fonte energetica, non solo per usi civili, ma anche in

agricoltura, zootecnia e acquacoltura, per la climatizzazione degli ambienti produttivi e, in un secondo tempo, dopo che hanno perduto il carico d'inquinamento termico, possono essere avviate comunque all'utilizzazione irrigua.

Il predetto Dicastero ha invece ritenuto opportuno richiamare l'attenzione sull'esigenza di richiedere nell'ambito di ciascun progetto di centrale elettronucleare una dettagliata analisi dell'impatto ambientale (positivo e negativo) quale atto integrante del progetto esecutivo, al fine di trarre le dovute determinazioni in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni. Ciò anche per evitare gli inconvenienti che potrebbero derivare da una gestione d'uso delle centrali in parola priva di specifici adeguati accorgimenti a salvaguardia del territorio circostante, con particolare riguardo agli effetti a livello climatico, che possono indurre sostanziali involuzioni negli equilibri ecosistemici consolidati.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se è vero che nel mese scorso il torrente Elvo, nel biellese, già gravido di veleni, ha subito un notevole inquinamento di origine chimico-industriale il quale, data anche la carenza di acqua che si verifica durante il periodo invernale a causa delle captazioni indiscriminate messe in atto, ha distrutto, una volta per tutte, la fauna acquatica; per sapere che cosa intenda fare per stroncare questo modo strano di « normalizzare » l'inquinamento dei torrenti biellesi.
(4-12821)

RISPOSTA. — L'inquinamento del torrente Elvo, come del resto di tutti i corsi d'acqua che attraversano zone industriali piemontesi, è conseguenza della rilevante concentrazione di insediamenti industriali nella zona del bacino del biellese. Non

risulta, comunque, che il torrente in parola abbia raggiunto punte di inquinamento, che possono determinare, o abbiano già determinato, forme particolarmente acute di infezioni, morie di animali, degrado di culture arboree o pascoli.

Con l'occasione si fa presente che mentre il Ministero della sanità ha comunicato di non disporre di elementi utili in merito a quanto richiesto dall'interrogante, il Ministero dei lavori pubblici ha fatto sapere che alla regione Piemonte non sono pervenute notizie in merito ad un eventuale inquinamento di origine chimico-industriale del torrente Elvo. Comunque, sempre secondo quanto riferito dalla regione Piemonte, dalla documentazione raccolta negli anni 1978-1979 per redigere il censimento qualitativo dei corpi idrici risulta che si trattava di un corso d'acqua in discrete condizioni, pur risultando evidente l'effetto negativo della città di Biella, evidenziato da un aumento del carico organico e degli elettroliti in soluzione (specie cloruri e fosfati); tale effetto, per altro, veniva riassorbito poco prima della foce del torrente in questione.

Da ultimo si ritiene opportuno far presente che le imprese che operano nella zona stanno portando a termine i progetti già da tempo predisposti relativi agli impianti di depurazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — considerato che il mercato di via Rismondo a Torino sta morendo, trattandosi di 4 o 5 bancarelle che vengono frequentate da sporadici clienti abituali — se sia a conoscenza dei motivi per i quali non si concede l'autorizzazione ad installare questi 4 banchi nel mercato coperto di via Guidi;

per sapere inoltre se sia a conoscenza che lo stesso mercato di via Guidi ne-

cessiterebbe urgentemente di serie opere di manutenzione ordinaria, quali servizi igienici, vetri, grondaie. (4-12890)

RISPOSTA. — Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante e la concessione di posteggi per l'esercizio di attività commerciali sul territorio comunale esulano dalle competenze di questa Amministrazione, che pertanto non è in grado di rispondere ai quesiti formulati dall'interrogante.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che con riferimento all'imminente conclusione del periodo consentito per l'effettuazione delle vendite di fine stagione (saldi) ed in relazione al recente verificarsi di fenomeni di indubbia forzatura delle vigenti disposizioni, l'Associazione commercianti di Vercelli ha ribadito la necessità che tutte le forme di « vendite non ordinarie » effettuate abbiano luogo in aderenza al disposto della legge 19 marzo 1980, n. 80, assicurando il corretto sviluppo nella concorrenza tra le aziende distributive e l'indispensabile trasparenza per i consumatori — se sia a conoscenza che, mentre per quanto concerne due delle tre forme delle vendite straordinarie previste dalla suddetta legge (le vendite di liquidazione e quelle di fine stagione) esistono dei meccanismi operativi tali da rendere pressoché impossibili le infrazioni alla normativa vigente, in questi due primi anni di validità della legge le vendite promozionali sono diventate un comodo paravento dietro al quale si nascondono intenzioni in realtà assai diverse da quelle dichiarate;

per sapere se non ritenga di accertare con i preposti organi di vigilanza quante aziende fanno uso di tale forma di vendita, non consentendo le vendite promozionali su « tutte le merci presenti

in assortimento » con generica indicazione degli sconti praticati e disponendo che tutti gli articoli posti in promozione abbiano lo specifico cartellino-prezzi, dal quale risulti il normale prezzo di vendita, il ribasso offerto ai consumatori ed infine il nuovo prezzo « promozionale ».

In base all'articolo 9 della suddetta legge, il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle affermazioni pubblicitarie relative agli sconti dichiarati, riscontrando — tramite le fatture d'acquisto — il prezzo realmente corrisposto dall'operatore commerciale e l'epoca nella quale è avvenuto l'acquisto, al fine di scoraggiare gli approvvigionamenti degli articoli scadenti in occasione della vendita promozionale, e non dovrebbero essere tollerate le vendite promozionali delle aziende che iniziano l'attività o che subentrano ad altre esistenti, poiché la vendita promozionale comporta la esposizione al pubblico dei prezzi precedentemente praticati;

per sapere, infine, se non ritenga necessario un rigoroso accertamento di tutte le condizioni sopraindicate per le vendite promozionali, al fine di tutelare sia le aziende commerciali, sia i consumatori, in attesa che si addivenga ad una revisione della suddetta legge n. 80 del 1980. (4-13387)

RISPOSTA. — Questo Ministero è, in effetti, a conoscenza, del fatto che, tanto per usare la terminologia adottata dall'interrogante le vendite promozionali sono diventate un comodo paravento dietro al quale si nascondono intenzioni in realtà diverse da quelle dichiarate. In proposito, premesso che non rientra tra i propri compiti accertare con i preposti organi di vigilanza quante aziende fanno uso di tale forma di vendita in maniera irregolare, questa Amministrazione ritiene tuttavia opportuno precisare quanto segue in merito all'applicazione della legge 19 marzo 1980, n. 80, con particolare riguardo all'articolo 8, che disciplina appunto le vendite promozionali.

Tali forme di vendita rientrano tra le varie iniziative che l'operatore commerciale pone in essere per richiamare l'attenzione dei consumatori su uno o più dei suoi articoli e, indirettamente, con l'occasione, su tutta la gamma dei prodotti oggetto della sua attività, al fine di promuovere l'incremento del volume di affari.

Due sono gli elementi costitutivi delle vendite di cui trattasi: lo sconto, o ribasso che dir si voglia, e la pubblicizzazione di esso, senza la quale il fatto di praticare prezzi più bassi dell'ordinario non avrebbe la risonanza necessaria a promuovere lo sviluppo delle vendite, cioè non potrebbe essere considerato una operazione promozionale ai sensi della legge.

La pubblicizzazione può essere fatta dall'operatore o sul punto di vendita o attraverso i vari mezzi di comunicazione o nell'uno e nell'altro modo, tenuto conto che nulla dice la legge in proposito. Resta fermo, comunque, che le disposizioni del successivo articolo 9 della citata legge n. 80 del 1980 sul contenuto delle affermazioni pubblicitarie vanno rispettate in ogni circostanza.

A questo riguardo va sottolineato che l'operatore non ha l'obbligo di indicare nelle asserzioni pubblicitarie la percentuale di sconto che intende praticare, non essendovi una disposizione che lo prescrive; se però lo fa, deve rispettarla nello svolgimento delle operazioni di vendita, considerato l'ultimo comma dello stesso articolo 9, ai sensi del quale il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa agli sconti o ribassi dichiarati.

Qualora gruppi di acquisto e catene volontarie, nonché produttori, diano notizia alla generalità dei consumatori dell'effettuazione di vendite promozionali con sconti e ribassi presso, rispettivamente, gli esercizi associati e quelli riforniti, si ha ovviamente un richiamo pubblicitario, che è posto in essere, in sostanza, per promuovere l'immagine del gruppo d'ac-

quisto o della catena volontaria o del produttore. Non provenendo da chi vende al consumatore i prodotti oggetto della comunicazione, cioè dall'operatore, non può essere considerata una asserzione pubblicitaria disciplinata dall'articolo 9 della legge in argomento, ma è innegabile che abbia ugualmente l'effetto di richiamare sull'esercizio di vendita l'attenzione dei consumatori e quindi di configurare uno dei due elementi, quello appunto pubblicitario, costitutivo delle vendite promozionali.

Se si considera che l'operatore commerciale ha un'autonomia decisionale nei confronti sia del gruppo o della catena, sia dei produttori, si deve concludere che di fronte all'iniziativa pubblicitaria di tali organismi e soggetti può sempre scegliere fra il non seguirla affatto e il metterla in pratica, cioè farla propria: in quest'ultimo caso l'interessato deve osservare tutto quanto la legge prescrive in materia di vendite promozionali (dare comunicazione al comune, esporre al pubblico il prezzo, eccetera, nonché adeguarsi alle asserzioni pubblicitarie, implicitamente fatte proprie, concernenti la composizione merceologica, la qualità delle merci, gli sconti).

Le operazioni promozionali di cui trattasi non possono essere effettuate su tutte le merci contemporaneamente, poiché, se così venisse fatto, si configurerebbe, sostanzialmente, la stessa situazione che si ha con le vendite di liquidazione, senza, però che ne esistano i presupposti, e quindi in violazione della legge.

La norma per la quale le merci offerte in vendita promozionale debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie va interpretata nel senso che non è necessaria una separazione fisica. È sufficiente che le merci oggetto della vendita promozionale siano chiaramente ed inequivocabilmente individuabili rispetto alle altre, come accade se sono contrassegnate da un cartello di richiamo o se portano l'indicazione della

vendita promozionale direttamente sulla confezione.

Il secondo comma, dell'articolo 8 della legge n. 80 stabilisce che: per le vendite promozionali lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico. Il senso della norma è che oltre al prezzo normale deve essere esposta anche la percentuale di sconto e l'obbligo di esposizione può essere adempiuto sia con il ricorso ad un cartello indicante il prezzo e lo sconto, sia riportando l'uno e l'altro sulla stessa confezione del prodotto.

In proposito si osserva che reclamizzare come scontato o ribassato il prezzo di vendita al minuto di un prodotto immesso sul mercato per la prima volta costituisce una pratica pubblicitaria discutibile, in quanto non c'è, in realtà, un prezzo che sia stato già praticato e che possa quindi essere effettivamente scontato. Proprio per tale motivo la pratica pubblicitaria in discorso non rappresenta un'ipotesi di vendita promozionale con sconti e ribassi disciplinata dalla legge in esame.

Si fa, da ultimo, presente che nella comunicazione da inviare al comune ai sensi del più volte citato articolo 8, primo comma, è da ritenersi che occorra indicare anche la data di inizio della vendita e la durata, sia per analogia a quanto previsto per le altre operazioni disciplinate dalla legge n. 80, sia per agevolare l'attività di vigilanza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere se è vera la notizia secondo la quale verrebbero aperti, sia pure soltanto nel periodo estivo, anche nelle ore serali i negozi di Verbania sul Lago Maggiore, al fine di incrementare l'interesse turistico nella zona:

per sapere se non si ritenga necessario predisporre un adeguato servizio di sorveglianza al fine di non agevolare l'opera dei teppisti e dei piccoli delinquenti.
(4-13545)

RISPOSTA. — Si precisa preliminarmente che le deroghe agli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio sono previste ai sensi della legge n. 558 del 1971 per motivi turistici o in occasione di particolari festività e vengono stabilite dalle autorità comunali secondo criteri fissati dalla Regione. Di conseguenza questo Ministero non ha alcuna competenza diretta in materia.

Pertanto secondo quanto comunicato dalla prefettura di Novara per il tramite del Ministero dell'interno, il comune di Verbania, su richiesta dell'unione commercianti locale, ha autorizzato l'apertura dei negozi di generi alimentari fino alle ore 23, uniformandosi così alla prassi seguita in quasi tutta la zona rivierasca del lago Maggiore. Tale orario, in vigore dalla terza domenica di marzo alla terza domenica di ottobre per venire incontro alle esigenze dei turisti, ha carattere facoltativo e viene osservato nel periodo estivo. Sempre secondo quanto riferito dalla prefettura di Novara il locale commissariato di pubblica sicurezza, in relazione al predetto orario, disporrà, in collaborazione con l'arma dei carabinieri ed il corpo dei vigili urbani, un adeguato servizio di vigilanza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — in merito alla « istituzione del giudice di pace », rappresentando quello della cosiddetta giustizia minore o onoraria un aspetto particolare, anche se rilevante, del problema più generale del funzionamento della giustizia civile — quale sia il pensiero del Governo in merito a tale problema e se non ritenga che esso dovrebbe essere af-

frontato in stretta coordinazione con gli aspetti essenziali del problema della giustizia, e cioè le riforme dell'ordinamento giudiziario, del codice di procedura civile e dell'assetto delle professioni forensi, al fine di evitare di dar luogo all'ennesima riforma di settore. (4-14145)

RISPOSTA. — La proposta di legge sulla istituzione del giudice di pace abbinata al disegno di legge governativo presentato al Senato il 28 novembre 1979 è stata approvata nella seduta del 13 novembre 1981 ed è stata trasmessa alla Camera con messaggio del 18 novembre 1981.

L'esame di quest'ultimo ramo del Parlamento, iniziato il 10 dicembre 1981 in Commissione giustizia — sede legislativa — è stato sospeso nella seduta del 10 marzo 1982 per talune perplessità insorte, nella discussione, sull'entità dell'onere finanziario che la legge comporta e su taluni aspetti qualificanti del provvedimento, quali l'età richiesta per la nomina a giudice di pace e la eccessiva proliferazione degli uffici nonché sulla costituzione delle relative cancellerie.

Nella suddetta seduta si è richiesta la costituzione di un comitato ristretto. L'orientamento governativo è per una rapida approvazione del disegno di legge nel testo approvato dal Senato ed in tal senso ha sollecitato e sollecita, in ogni occasione, il Parlamento per la conclusione dell'iter parlamentare del disegno stesso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se è vero che secondo il bollettino della neve dell'ENIT, trasmesso il venerdì mattina da Radio 1 e Radio 2, l'Alpe di Mera (Vercelli) non esiste.

Per sapere se il Governo non ritenga di intervenire sull'ENIT, che è un ente pubblico, perché tenga conto anche del-

l'Alpe di Mera, stazione attrezzata, comoda da raggiungere e frequentata da sciatori e turisti che comprende almeno 8 province del Piemonte, della Lombardia e della Liguria, inserendolo dalla prossima stagione invernale nel comunicato, non essendo difficile trovare la persona o l'ufficio che segnali regolarmente all'ENIT la situazione della neve.

(4-14173)

RISPOSTA. — *Il Bollettino della neve* è predisposto dall'Ente nazionale per il turismo (ENIT) che, nella redazione dell'elenco delle stazioni invernali da includere nel bollettino della neve, edizione nazionale, ha seguito per la stagione 1981-1982, i seguenti criteri:

l'ente ha effettuato un sondaggio tramite le proprie rappresentanze all'estero e per i mercati di competenza per conoscere quali erano le stazioni invernali di maggiore interesse per gli operatori turistici;

gli Assessorati regionali al turismo, informati dei risultati del sondaggio, hanno fatto conoscere l'elenco delle stazioni invernali che, a loro giudizio, andavano inserite nel bollettino della neve.

Variazioni all'elenco delle stazioni invernali sono apportate su proposta delle Regioni interessate e solo se si tratta di sostituire una stazione invernale con una altra. Eventuali inserimenti di nominativi di altre località richiedono, infatti, che siano prolungati i tempi di trasmissione del bollettino stesso. La questione è stata sottoposta anche alla concessionaria RAI, la quale ha fatto presente che essa si limita alla trasmissione radiofonica del citato bollettino.

La RAI ha tenuto a precisare, altresì, che essa cura — nel contempo — la trasmissione di propri gazzettini regionali nei quali gli interessati possono fruire di spazi riservati alle più varie notizie sui centri turistici di minore importanza. D'altro canto, l'azienda radiotelevisiva ha evidenziato che la trasmissione di un

bollettino della neve che comprenda tutte le stazioni sciistiche nazionali (secondo le risultanze sarebbero più di trecento, escluse quelle di minore importanza) sarebbe di difficile realizzazione ed eccederebbe senz'altro il tempo che è possibile riservare al notiziario medesimo.

Quanto sopra premesso, non può che confermarsi, tuttavia, quanto più volte fatto presente all'interrogante in occasione della risposta fornita ad interrogazioni parlamentari riguardanti la programmazione radiotelevisiva, e cioè che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha trasferito dall'esecutivo al Parlamento, e precisamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la formulazione degli indirizzi dei vari programmi ed il controllo del loro contenuto.

Trattasi quindi di una innovazione acquisita al nostro ordinamento ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione anzidetta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici.* — Per sapere se è vero che è imminente l'installazione di pompe speciali nei giardini e nei prati degli agricoltori di Poirino (Torino) per cercare di estrarre il petrolio, dopo che sono state effettuate recentemente intense ricerche da parte dei tecnici dell'osservatorio geofisico di Trieste per conto dell'ENI e dopo le prime esplosioni sotterranee provocate dai geologi;

per sapere inoltre, dopo che analoghe ricerche condotte un anno e mezzo fa tra Pecetto, Pino e Baldissero, hanno dato esito negativo, se è vero che invece Poirino raggiungerebbe l'obiettivo dello sfruttamento di giacimenti petroliferi, con l'estensione delle indagini geofisiche attraverso Pralormo e Montà sino all'Albese e nella zona di Fossano;

per sapere infine, nel caso che l'oro nero venisse scoperto sotto i piedi degli agricoltori, se è vero che lo sfruttamento spetterebbe solo allo Stato e non agli agricoltori ai quali toccherebbe soltanto un piccolo indennizzo per i danni al terreno. (4-14793)

RISPOSTA. — Non risulta che la società AGIP abbia in programma perforazioni per ricerca di idrocarburi nel comune di Poirino (Torino). In proposito il Ministero dei lavori pubblici ha fatto sapere che il comune predetto era a conoscenza di esplosioni sotterranee di lieve entità finalizzate alla ricerca di idrocarburi da parte dell'ENI (Ente nazionale idrocarburi), ma che nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta circa la futura installazione di pompe speciali nei giardini e nei prati degli agricoltori di Poirino, per cercare di estrarre il petrolio e che nessuna autorizzazione è stata chiesta. L'unica perforazione prevista attualmente nella regione interesserà il comune di Moretta, in provincia di Cuneo.

In effetti, è in corso dal 1980 una campagna di rilevamenti sismici di lunga durata, che interessa il territorio delle province di Torino, Asti, Alessandria, Cuneo e Savona. Ciò però non consente di ritenere che necessariamente esistano nella zona giacimenti di idrocarburi. D'altra parte, anche la perforazione cui si è accennato riveste carattere unicamente esplorativo.

Per quanto concerne l'ultima richiesta formulata dall'interrogante si precisa che per l'attività mineraria in Italia vige il sistema demaniale e non quello fondiario sin dal 1927, e che pertanto lo sfruttamento di eventuali giacimenti di idrocarburi certamente non spetterebbe ai proprietari dei fondi, per i quali la legge prevede comunque l'indennizzo di tutti i danni derivanti dalle operazioni minerarie.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: MARCORA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — considerati i molti sforzi fatti dai tecnici per far giungere agli abitanti di Varallo (Vercelli) i segnali della televisione nazionale e privata; constatando che dopo infinite prove e tentativi la ricezione TV è scaduta ad un livello neppure più accettabile, anche per i « pasticci » combinati per favorire le emittenti private compromettendo seriamente la nitidezza del primo e del secondo canale e col risultato di rendere le trasmissioni TV una snervante tortura che il più delle volte suggerisce di spegnere l'apparecchio —:

se non ritenga opportuno intervenire su chi, tutto sommato, ha la principale responsabilità di questo stato di cose cioè gli enti pubblici, essendo indispensabile che dai citati enti scaturisca una soluzione che veda il normalizzarsi della situazione anche nella Val Sesia con azioni dirette presso la Rai al fine di togliere Varallo dal fatto di essere indecorosamente servita o per inefficienza di impianti o per incapacità tecnica o per cattiva volontà;

se il Governo non ritenga di assumere provvedimenti decisi e severi verso chi, o per eccesso o per difetto di zelo, nella Rai è responsabile « tecnico » della situazione. (4-14981)

RISPOSTA. — Il servizio di diffusione dei programmi televisivi da parte della RAI incontra talvolta serie e complesse difficoltà di ordine tecnico in diverse zone che, analogamente a quella segnalata nell'interrogazione, presentano una particolare configurazione orografica, che rende oltremodo precaria la ricezione del segnale.

Si tratta di una situazione ben nota sia a questo Ministero sia alla concessionaria, entrambi impegnati al massimo grado — gli annuali piani di investimento stanno a dimostrarlo — per migliorare ovunque occorra il servizio, riducendo sempre più le aree non ancora del tutto servite, eliminando le residue

zone tuttora in ombra, utilizzando, dovunque è possibile, le più avanzate risorse tecniche al fine di pervenire a risultati concreti, idonei ad appagare le giuste esigenze delle popolazioni interessate.

Per quanto, in particolare, si riferisce al caso in esame, si fa presente che i ripetitori di Varallo Sesia e di Monte Quarone risultano fornire segnali di buona qualità a circa il 90 per cento degli abitanti locali.

Per le piccole zone in ombra, i programmi vengono irradiati da due ripetitori realizzati con mezzi propri da privati, del cui buon funzionamento la RAI non ha responsabilità come del resto di quelli che ritrasmettono i programmi privati. Al riguardo, però, va tenuto presente che il disegno di legge, predisposto da questo Ministero per dare un razionale assetto giuridico al vasto settore della emittenza privata, è tuttora all'esame delle varie parti politiche e che sarà, quanto prima presentato al Parlamento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere, in relazione al licenziamento di trenta operai dell'INDAM, una industria di Barletta, produttrice di contenitori di plastica, se risponde a verità:

che la direzione di fabbrica ha motivato tale decisione con la mancanza di ordinazioni, rifiutando incontri mediatori con i sindacati;

che gli operai sono stati posti di fronte al fatto compiuto del licenziamento, senza che siano state tenute in alcuna considerazione la situazione familiare e l'anzianità degli stessi, che preclude loro la possibilità di nuova occupazione;

che i licenziamenti hanno riguardato soltanto il reparto produzione;

che il provvedimento è dovuto alla volontà di trasferire altrove la fabbrica e di continuare a valersi del « lavoro nero ».

Per conoscere quali iniziative si intendono intraprendere o sono state intraprese con riferimento ad una possibile riconversione della produzione dell'INDAM e alla ricerca di nuovi spazi operativi. (4-14236)

RISPOSTA. — La società in accomandita semplice IN DAM — Industria damigiane con sede in Barletta (Bari), costituita il 6 gennaio 1971 ed operante nel settore della fabbricazione di contenitori in plastica per la frutta e le bibite ed imballaggi per damigiane in vetro, da circa diciotto mesi è in crisi a causa di una forte diminuzione di ordinativi e di una notevole giacenza di prodotti finiti. L'azienda, inoltre, deve far fronte alla nuova concorrenza degli stessi fornitori delle damigiane in vetro, che ora provvedono direttamente alla costruzione di imballaggi in plastica. A tale proposito si fa presente che la produzione delle parti in plastica per le damigiane impegna per circa l'80 per cento l'attività della società IN DAM.

La situazione di crisi ha influito sullo stato occupazionale dell'impresa, che era riuscita a portare il suo livello di addetti dalle 23 unità del 1972 alle 50 del 1976. Nel 1981 l'IN DAM ha richiesto, senza per altro ottenere i relativi rimborsi, l'intervento della cassa integrazione guadagni per i periodi e le unità sotto indicati:

dal 6 aprile al 4 luglio 1981, 9 operai a zero ore;

dal 6 luglio all'8 agosto 1981, 9 operai a zero ore;

dal 31 agosto al 24 ottobre 1981, 9 operai a zero ore;

dal 7 dicembre al 6 marzo 1982, 25 operai a zero ore.

Per due volte — dal 14 settembre 1981 e dal 22 febbraio 1982 — l'IN DAM,

a seguito della ripresa di attività, ha sospeso la cassa integrazione. Tuttavia, dopo i surriferiti interventi con le sopraindicate riprese, dal 15 aprile 1982 la crisi si è fatta più grave e l'azienda ha provveduto al licenziamento di 29 operai addetti per lo più ma non esclusivamente al settore produzione.

Per intervento dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione i licenziamenti sono stati revocati ed è stata inoltrata richiesta di cassa integrazione per soli venti operai, a seguito del riconoscimento dello stato di crisi aziendale ai sensi della legge n. 675 del 1977; per i restanti nove è prevista la riutilizzazione. Risulta al momento ferma intenzione dell'operatore impegnarsi nella salvaguardia dell'azienda e nel mantenimento dell'attuale livello occupazionale raggiunto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza della protesta attuata dagli operai delle acciaierie di Giovinazzo, in provincia di Bari, i quali il 18 maggio scorso hanno bloccato, in più di una località, la linea ferroviaria Bari-Foggia.

Tale azione è stata condotta per sensibilizzare le forze politiche sulla situazione dei 900 dipendenti delle acciaierie che, dal 10 maggio 1982, sono stati posti in cassa integrazione « a zero ore », e per sollecitare la soluzione della vertenza avviata.

Per conoscere, premesso quanto sopra esposto, le cause che hanno determinato l'attuale situazione delle acciaierie nonché i modi e i tempi con cui si intende provvedere a sanarla. (4-14662)

RISPOSTA. — Circa la situazione delle acciaierie ferriere pugliesi di Giovinaz-

zo, si richiamano le dichiarazioni rese alla Camera dei deputati il giorno 19 luglio 1982 dal sottosegretario di Stato senatore Rebecchini, in risposta a interrogazioni di argomento connesso (*Resoconto sommario* del 19 luglio 1982, n. 538, pagina 8 e seguenti).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

DE COSMO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per tutelare il diritto alla liquidazione degli agenti delle compagnie di assicurazione messe in liquidazione coatta amministrativa, avuto riguardo al grande beneficio economico che la SOFIGEA ne trae nel momento dell'assorbimento.

(4-14960)

RISPOSTA. — L'articolo 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, prevede che l'indennità di fine rapporto è a carico della liquidazione. In proposito occorre tuttavia rilevare che l'indennità in parola, analogamente a quanto disposto per gli altri crediti, non può essere pagata in prededuzione ma, insinuata nello stato passivo, sarà pagata in moneta di ri-parto..

Si deve altresì tener conto del fatto che, per l'inserimento nello stato passivo del suddetto credito, è necessario procedere all'accertamento delle posizioni debitorie e creditorie degli *ex* agenti. I tempi di tale operazione si profilano generalmente a lungo termine, soprattutto nei casi in cui, e sono la maggioranza, la documentazione contabile rinvenuta dal commissario liquidatore, al momento del suo insediamento, si presenta lacunosa e poco attendibile, rendendosi così necessaria la ricostruzione di tutti i movimenti contabili concernenti le agenzie.

Una volta giunto a termine il lavoro di ricostruzione nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, saranno stabiliti gli incassi effettuati dagli agenti e le rimesse da essi effettuate. Si potrà così procedere alla determinazione dei rapporti di debito e credito degli agenti e alla determinazione delle indennità varie spettanti ai predetti in seguito alla cessazione *ex lege* del mandato. Infatti, poiché il credito degli agenti per indennizzi di fine mandato fa parte della massa passiva, in quanto è sorto nei confronti della impresa *in bonis* e non nei confronti della amministrazione concorsuale, risulta applicabile l'articolo 56 della legge fallimentare che permette la compensazione dei crediti degli agenti per l'indennità di fine rapporto con eventuali debiti che essi ad altro titolo abbiano verso la massa fallimentare.

Tutto ciò premesso, si assicura che questa amministrazione segue con la necessaria attenzione l'andamento delle gestione liquidatorie, riservandosi di intervenire, ove del caso e nei modi possibili, per accelerare le relative operazioni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

DEGAN, SARRI TRABUJO, ROCELLI e SACCONI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che la mancata approvazione finora da parte del CIPI del progetto rame inserito nel piano metallurgico SAMIM, malgrado che il 17 gennaio 1980 lo stesso CIPI avesse approvato nella sua globalità gli indirizzi programmatici ed operativi del piano stesso, ha determinato uno stato di grave e legittima preoccupazione fra i dipendenti dello stabilimento di Porto Marghera, fatta propria con i documenti del comune di Venezia e della regione Veneto votati unanimemente, rispettivamente l'8 ed il 18 febbraio 1982;

per sapere se è a conoscenza che, sulla scorta della già citata delibera del

CIPi, si è proceduto alla fermata produttiva ed all'inizio dello smantellamento del ciclo zinco primario, alla messa in Cassa integrazione guadagni di 225 lavoratori, predisponendo altresì quanto necessario per impiantare ed avviare la nuova attività ai fini di salvaguardare i livelli occupazionali di personale ad altissima professionalità;

per sapere se, mantenendo fede agli impegni assunti, al fine di avviare un investimento destinato ad un settore in cui il nostro paese è totalmente importatore e di togliere dall'angosciosa incertezza per il proprio avvenire centinaia di famiglie, il Governo non ritenga opportuno che il CIPi esprima — con assoluta urgenza — parere di conformità al progetto rame della SAMIM. (4-13409)

RISPOSTA. — Il progetto rame della società SAMIM è stato approvato dal CIPi nella seduta del 28 aprile 1982. Il progetto in parola consiste nella realizzazione a Porto Marghera di un nuovo impianto per la produzione di rame raffinato, che sostituirà quella di zinco elettrolitico cessata nel corso del 1981 e che sarà trasferita in Sardegna nello stabilimento di Porto Vesme, dove verranno concentrate tutte le attività metallurgiche primarie SAMIM dello zinco e del piombo.

Il nuovo impianto di raffinazione avrà una capacità di 45 mila tonnellate annue di rame catodico e sarà alimentato con *blister* proveniente da concentrati e sottoprodotti cupriferi interni SAMIM, con *blister* di acquisto e con rottami. Gli investimenti previsti ammontano a circa 37 miliardi di lire. La nuova unità produttiva sarà completata entro la fine del 1983 e nel nuovo impianto verranno impiegati 200 addetti, mano d'opera già adibita alla produzione di zinco elettrolitico.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

— Per sapere se risponde a verità che per le Acciaierie Ferriere Pugliesi di Giovinazzo, chiuse da più giorni per le istanze di fallimento presentate dal Banco di Napoli e dalla Banca nazionale dell'agricoltura, si prospetta la riapertura dei cancelli ed una ripresa dell'attività industriale. (4-14517)

RISPOSTA. — Circa la situazione delle acciaierie ferriere pugliesi di Giovinazzo, si richiamano le dichiarazioni rese alla Camera dei deputati il giorno 19 luglio 1982 dal sottosegretario di Stato senatore Rebecchini, in risposta a interrogazioni di argomento connesso (*Resoconto sommario* del 19 luglio 1982, n. 538, pagina 8 e seguenti).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto è la pratica del signor Di Reda Antonio, nato a Bisceglie (Bari) il 6 luglio 1913 ed ivi residente in via Don Sturzo n. 1, che attende l'arretrato supplemento pensione.

Il numero di posizione è 2442936, numero del decreto 292683. (4-14761)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Antonio Di Reda è stata emessa, in data 15 luglio 1982, determinazione direttoriale n. 3520221, con la quale, al predetto invalido — già titolare di trattamento pensionistico di ottava categoria perché affetto da gastroduodenite e colite con ptosi del traverso — è stata concessa, per rivalutazione del cennato trattamento, pensione a vita di settima categoria a decorrere dal 1° luglio 1981, data di applicazione delle più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E stabilita dall'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1981, n. 834.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, debitamente sollecitato, lo avrà approvato, il provvedimento in questione, verrà trasmesso, con il relativo ruolo di variazione n. 2121669, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Bari, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Di Reda. L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto è la pratica del signor De Santis Giuseppe, abitante in San Severo, via Montenero 50, elenco n. 328 del 5 maggio 1975, posizione amministrativa 57631 (guerra di Spagna). (4-14762)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 57631/OMS concernente il signor Giuseppe De Santis, risulta da tempo definita. Infatti, con determinazione direttoriale del 16 dicembre 1980, n. 00046196/Z — adottata in esecuzione della decisione del 10 marzo 1974, numero 104003, pervenuta dalla Direzione generale delle pensioni di guerra il 12 maggio 1975, con la quale la Corte dei conti ha giudicato dipendente da causa di servizio di guerra gli esiti di nevrite sciatica sinistra — al predetto invalido è stata concessa, per tale affezione, pensione a vita di settima categoria a decorrere dal 1° dicembre 1961, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di revisione per aggravamento di infermità.

La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 31 gennaio 1981, è stata trasmessa, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Foggia, la quale, interpellata nelle vie brevi, ha comunicato di aver dato esecuzione al sofferto ruolo di iscrizione sin dal luglio 1981, corrispondendo all'interessato gli assegni arretrati relativi al periodo dal 1° dicembre 1961 al 31 luglio 1981 e, a partire dal 1° agosto 1981, la rata continuativa della pensione di settima categoria.

Si fa presente, infine, che, successivamente alla emissione della sofferta determinazione direttoriale, non risulta che il signor De Santis abbia presentato una qualsiasi altra richiesta e pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, nei riguardi del predetto invalido, da parte della suddetta direzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

DEL DONNO. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere quali sono i motivi per cui la pratica per la pensione di guerra del signor Pientrangelo Michele, nato ad Andria (Bari) ed ivi residente in via Martiri di Belfiore, 9/11, contrassegnata con il n. 58883, non è stata ancora espletata.

L'interessato nel 1978 fu sottoposto in Bari a visita medica e da quell'anno attende ancora l'espletamento della pratica. (4-14907)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 31 gennaio 1979, n. 2633762/Z, al signor Michele Pietrangelo (e non Pientrangelo) venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità: edentulia subtotale, gastroduodenite cronica ed artrosi cervico-lombare.

Contro la suindicata determinazione direttoriale, l'interessato ha presentato, ai

sensi dell'articolo 115 — comma primo — del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ricorso gerarchico n. 58883/RI-GE. In conseguenza si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica del signor Pietrangelo. In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato e, per altro, lo stesso interessato non è stato in grado di produrre memorie o documentazione probatoria a sostegno di quanto affermato nel suo gravame.

Ultimata così l'istruttoria, gli atti concernenti il ricorso gerarchico n. 58883/RI-GE sono stati trasmessi, con elenco del 25 maggio 1981, n. 234810, al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, così come disposto dal succitato articolo 115 — comma quinto — del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto concesso, cui sono state rivolte opportune sollecitazioni, si sarà pronunciato, in proposito, verrà emesso, a definizione del cennato gravame, decreto ministeriale da notificare al signor Pietrangelo a norma di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

DEL DONNO — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto è la pratica del ricorso gerarchico, contraddistinto dal n. 64125-RI-GE, della signora Maria Pazienza abitante a Rignano Garganico, via Dante, 31 (415472)

RISPOSTA. — Con decreto n. 11769 emesso dalla direzione provinciale del Tesoro di Foggia in data 13 dicembre 1979, alla signora Maria Pazienza, orfana maggiorenne dell'ex militare Luigi, venne negato diritto a pensione indiretta di guerra in quanto la medesima, sottoposta ai prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di

guerra di Bari, non fu riconosciuta inabile a qualsiasi proficuo lavoro, come tassativamente richiesta dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Avverso detto provvedimento di diniego, l'interessata ha presentato, ai sensi dell'articolo 115 — comma primo — del succitato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ricorso gerarchico n. 64125/RI-GE cui accenna l'interrogante. In conseguenza si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica della suindicata ricorrente.

In tale sede, però, non sono emersi elementi di giudizio che non fossero stati in precedenza valutati ed anche la commissione medica superiore, all'uopo interpellata, ha espresso l'avviso, nella seduta del 13 giugno 1981, che la signora Pazienza non sia da ritenere inabile a qualsiasi proficuo lavoro confermando, così, il parere a suo tempo formulato dal surriferito collegio medico di primo grado.

Ultimata l'istruttoria, gli atti concernenti il cennato gravame sono stati trasmessi, con elenco del 5 novembre 1981, n. 238555, al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, così come prescritto dall'articolo 115 — comma quinto — del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, numero 915.

Si assicura l'interrogante che, appena detto concesso opportunamente sollecitato si sarà pronunciato in proposito, verrà emesso, a definizione del ricorso gerarchico sopra specificato, decreto ministeriale da notificare alla signora Pazienza a norma di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

DI CORATO, SICOLO, CONCHIGLIA CALASSO E GRADUATA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio determinatosi negli ospedali, nelle scuole, negli enti pubblici

e nelle popolazioni in generale nel Mezzogiorno ed in particolare nella città di Bari, a causa della mancanza totale sul mercato del gasolio per il riscaldamento.

Per conoscere quali interventi concreti si intendano promuovere per garantire il gasolio sul mercato e la distribuzione dello stesso ai vari enti.

Per sapere, infine, se ritengano di accertare se in tale mancanza del gasolio vi sia un fatto speculativo, di aumento del prezzo e di imboscamento che le imprese hanno effettuato, creando difficoltà alle popolazioni e agli stessi enti sopra richiamati. (4-11581)

RISPOSTA. — Sulla materia che forma oggetto dell'interrogazione, il titolare di questo Ministero ha già riferito alla XII Commissione industria della Camera dei deputati il 30 marzo 1982, nonché alla X Commissione del Senato il 21 e il 28 aprile 1982, seduta quest'ultima conclusasi con la votazione di un documento la cui parte finale era già stata approvata nella precedente seduta del 4 febbraio 1982. Come è noto, l'argomento in parola è stato successivamente esaminato presso la XII Commissione industria della Camera dei deputati nelle sedute, rispettivamente, del 10 e 16 giugno 1982, alla quale ultima ha partecipato personalmente il titolare di questo Ministero.

Ciò premesso si fa presente che questa Amministrazione ha elaborato, disponendo dei dati completi inviati dalle società petrolifere solo per il primo trimestre 1982, il programma di approvvigionamento petrolifero confrontandolo con le prevedibili domande di prodotti. Per quanto concerne la domanda di gasolio, dal suddetto programma è emerso che, per il periodo considerato, l'offerta da parte degli operatori è carente per circa 600 mila tonnellate.

La mancata copertura della domanda è dovuta al fatto che le compagnie petrolifere sono state riluttanti ad assumere impegni anche a breve termine, asserendo l'inaffidabilità del sistema dei prezzi amministrativi. Pertanto, sono state impar-

tite all'ENI (Ente nazionale idrocarburi) istruzioni per provvedere ad acquistare dal mercato internazionale quantità addizionali di gasolio da immettere sul mercato italiano per un totale di 600 mila tonnellate.

Sulla disponibilità addizionale, questo Ministero ha predisposto appropriate modalità d'intervento per garantire i rifornimenti agli enti prioritari, al fine di far fronte alla mancanza di disponibilità di gasolio da riscaldamento in alcune province del paese. Al riguardo si fa presente che la procedura in materia prevede che, a seguito di segnalazioni da parte del prefetto o di altra autorità locale, questa amministrazione incarichi l'AGIP Petroli di effettuare la fornitura richiesta. Si precisa, infine, che, per quanto concerne la regione Puglia, sono stati effettuati tutti gli interventi richiesti.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

FARAGUTI E ZOPPI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che mercoledì 22 luglio 1981 nel Golfo di La Spezia in un cantiere di riparazioni navali di Fezzano sulla petroliera panamense *Sinoia* si è verificato nelle stive un grave incendio che ha causato la morte di due marittimi e gravi ustioni di un terzo; che tale grave incidente poteva avere ancor più gravi conseguenze per tutto l'equipaggio e per gli abitanti del borgo del Fezzano —

a) se prima di entrare in cantiere risultano eseguite sulla petroliera *Sinoia* tutte le operazioni previste dalle leggi nazionali e dalle convenzioni internazionali per avere le condizioni di sicurezza agli interventi di riparazione e trasformazione, in particolar modo necessarie per le petroliere;

b) quali iniziative intende adottare per evitare il continuo ripetersi di tali incidenti. (4-09429)

RISPOSTA. — La nave battente bandiera liberiana *Sinoia* era giunta nella rada di La Spezia il 2 maggio 1981 per eseguire dei lavori di riparazione. Prima di essere ormeggiata nel cantiere della società per azioni Rioiotti del Fezzano, l'unità aveva subito esibito il certificato di *gas free* previsto dall'ordinanza del 29 settembre 1971, n. 72, della capitaneria di porto spezzina.

Ricevuta l'autorizzazione all'esecuzione di lavori entro i limiti di volta in volta prescritti dal certificato di *gas free*, in data 22 luglio 1981 l'unità era in possesso di un certificato che prevedeva la non pericolosità dei lavori con uso di fiamma nelle cisterne n. 1, 2, 3, 4 centrali e n. 3 sinistra nella zona di poppa, mentre prescriveva la pulizia della cisterna n. 3 dritta per la presenza in essa di residui petroliferi.

Contravvenendo a quanto prescritto dal certificato di *gas free*, sono stati eseguiti lavori con uso di fiamma al di sopra del portellone della cisterna n. 3 dritta. Probabilmente la caduta di materiale incandescente ha provocato l'innescio di un incendio a seguito del quale sono deceduti due marittimi per soffocamento ed un terzo marittimo è stato ricoverato in ospedale per ustioni. Il fatto che la fonte di calore abbia provocato l'incendio e che non si sia verificata una esplosione nella cisterna n. 3 dritta, che era quasi vuota, sta a dimostrare che il gas all'interno di essa non era in concentrazione pericolosa e che pertanto il certificato del perito chimico del porto era stato rilasciato con la necessaria diligenza.

Ad avviso di questa amministrazione le cause del sinistro non sono da addebitare al mancato rispetto di norme internazionali o nazionali nell'ormeggio della nave, bensì alla imprudenza colposa di chi ha diretto ed eseguito i lavori. Sulla vicenda sono tuttora in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene al secondo punto dell'interrogazione, questa amministrazione fa presente di aver provveduto all'emanazione di una circolare in data 29 ottobre

1969, che si allega alla presente, con la quale vengono impartite a tutte le direzioni marittime, capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi, istruzioni in ordine all'emanazione delle ordinanze per la sicurezza dei porti e delle rade ove approdano le navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso.

Il Ministro della marina mercantile: MANNINO.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali la pratica di pensione di guerra del colonnello Leopoldo Bari, nato a Pola il 17 ottobre 1913 e residente a Pisa (posizione ricorso Corte dei conti n. 862915), presentata fin dal 3 novembre 1972, non sia stata ancora evasa. (4-14676)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 24 luglio 1976, n. 2585997/Z al signor Leopoldo Bari (nato il 17 novembre 1913 e non il 17 ottobre 1913) venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità: sindrome neuroastenica. E ciò in conformità dei pareri espressi dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze nella visita collegiale del 14 novembre 1975 e dalla commissione medica superiore nella seduta del 20 maggio 1976.

Contro il surriferito provvedimento di diniego, l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 424/RI-GE, a seguito del quale la suddetta direzione generale effettuò la revisione della pratica pensionistica relativa al predetto ricorrente. Da tale revisione, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il suindicato ricorso gerarchico fu respinto con decreto ministeriale dell'8 agosto 1980, n. 010608/RI-GE.

Avverso quest'ultimo provvedimento, il signor Bari ha presentato ricorso giurisdizionale n. 862915 a seguito del quale il fascicolo degli atti concernente il predetto interessato è stato trasmesso, con elenco del 23 maggio 1981, n. 03502 alla Procura generale della Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la relativa trattazione. Poiché la questione esula dalla competenza della Direzione generale delle pensioni di guerra, utili chiarimenti in proposito potranno essere forniti direttamente dalla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

FRANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se le motivazioni riportate dalla stampa, in relazione alla nomina del presidente della camera di commercio di Pisa, sono esatte; in particolare se è vero che la contrastata nomina a presidente di Enrico Casini, un democristiano della stessa corrente del Ministro dell'industria e commercio, sia avvenuta solo perché il Ministro Marcora ha promesso al collega Bartolomei (che si opponeva) di nominare, al vertice della camera di commercio di Arezzo, un personaggio della stessa corrente del Ministro dell'agricoltura.

(4-15022)

RISPOSTA. — Il dottor Enrico Casini, nominato presidente della camera di commercio di Pisa, è stato prescelto previa intesa con il presidente della giunta della regione Toscana e con il concerto del ministro dell'agricoltura e foreste. La scelta di detto nominativo, che per altro rientra tra quelli che hanno avuto i maggiori consensi da parte delle associazioni interpellate, è scaturita dalle consultazioni del prefetto di Pisa con le associazioni sindacali degli operatori dei settori economici, che avevano propri rappresentanti

nella giunta camerale, maggiormente interessata e più rappresentativa.

Nel far presente che l'iter delle procedure connesse alla scelta del nominativo del dottor Enrico Casini si è concluso in data 25 settembre 1981, con la richiesta di intesa al presidente della giunta della regione Toscana, si precisa che la nomina in questione è avvenuta nel pieno rispetto della normativa nonché delle circolari ministeriali vigenti. Ad analoga conclusione è pervenuto anche il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale parimenti è diretta l'interrogazione cui si risponde, che si è pronunciato nel senso che le motivazioni riportate dalla stampa in relazione alla nomina del presidente della camera di commercio di Pisa, sono prive di qualsiasi fondamento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: MARCORA.

FURIA, ROSOLEN, PUGNO E MANFREDINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere — in relazione alla grave crisi finanziaria che ha investito gli stabilimenti « Cartiere A. Sterzi » di Crevacuore (Vercelli) con 240 dipendenti e di Varese con 230 dipendenti, la cui attività è cessata per ordine della magistratura a partire dal 1° febbraio 1982, nonostante la elevata potenzialità tecnologica e produttiva, e in considerazione del fatto che l'azienda di Crevacuore si trova in un'area (il comprensorio di Borgosesia) che sta subendo da anni un grave processo di deindustrializzazione con un grave calo dell'occupazione (ultima in ordine di tempo la minaccia, non ancora del tutto rientrata, di 530 licenziamenti nello stabilimento di Serravalle Sesia delle ex Cartiere Italiane Riunite « CIR ») — se e in che modo hanno deciso di intervenire, in base alle apposite leggi esistenti, come richiesto dalla direzione aziendale ed auspicato dal consiglio di fabbrica, dalle organizzazioni sindacali territoriali e dal consiglio comunale di Cre-

vacuore (che si è riunito qualche giorno fa in seduta aperta a tutte le forze politiche e sociali), per favorire il superamento dello stato di difficoltà finanziaria e la piena ripresa dell'attività produttiva.

(4-13407)

FURIA, MARGHERI, ROSOLEN, PUGNO E MANFREDINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per conoscere — facendo seguito alla interrogazione presentata il 17 marzo 1982, ma rimasta ancora senza risposta — le ragioni che hanno sinora impedito l'attuazione della decisione già assunta di nominare un commissario per la applicazione della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della ditta « Cartiere A. Sterzi » di Crevacuore (Vercelli) con 240 dipendenti e di Varere con 230, dopo che i primi tre commissari designati hanno rinunciato all'incarico.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere quali misure intendono adottare affinché il commissariamento possa essere urgentemente definito e l'azienda possa riprendere al più presto l'attività produttiva.

(4-14037)

RISPOSTA. — A seguito della dichiarazione avvenuta con sentenza del 4 marzo 1982 del tribunale di Milano, dello stato di insolvenza, la società per azioni Cartiere A. Sterzi è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge 3 aprile 1979, n. 95. Con lo stesso decreto ministeriale, che porta la data del 26 marzo 1982, è stata disposta per due anni la prosecuzione dell'esercizio di impresa ed è stato nominato commissario il dottor Giuliano Colavito. Quest'ultimo ad una settimana dal conferimento dell'incarico si è dimesso ed è stato nominato in sua vece, con decreto ministeriale del 27 aprile 1982, l'avvocato Giovanni Mario Abbaticola.

Ciò premesso, si fa presente che per gli stabilimenti di Varese e di Crevacuore

era stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, un piano di ristrutturazione aziendale da realizzarsi in 18 mesi, a partire dal 13 aprile 1981, nel cui contesto era stato anche previsto un intervento straordinario di integrazione salariale per entrambi gli stabilimenti, per sei mesi e per 102 unità di personale su un organico complessivo di 651 unità. Da ultimo, si precisa che con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 16 febbraio 1982, è stato concesso il trattamento di cassa integrazione straordinaria per 16 dipendenti e che in data 31 marzo 1982 l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Torino ha espresso parere favorevole all'accoglimento della proroga del trattamento predetto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

GIOVAGNOLI SPOSETTI, PROIETTI E AMICI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se è a conoscenza della grave situazione in cui versano le aziende agricole e zootecniche di Soriano nel Cimino a causa della mancata elettrificazione rurale per la quale, sei anni or sono, furono stanziati oltre seicento milioni;

per quali motivi l'ENEL non procede all'attuazione dei piani di elettrificazione nelle campagne di Soriano nel Cimino, in quelle di Acquapendente, di Civita Castellana, di Vetralla e di altre zone della provincia di Viterbo;

se e quali interventi ritiene di dover promuovere per assicurare una rapida attuazione della elettrificazione rurale che rappresenta, oggi, una condizione imprescindibile per la sopravvivenza e lo sviluppo di centinaia di aziende agricole e zootecniche del Viterbese. (4-13722)

RISPOSTA. — L'ENEL (Ente nazionale energia elettrica) ha fatto presente quanto segue:

Elettrificazione rurale delle campagne di Soriano al Cimino (Viterbo).

Il progetto di elettrificazione rurale per la località Molinella del comune di Soriano al Cimino è stato trasmesso alla regione Lazio per il finanziamento nel febbraio del 1979. Detto piano di elettrificazione veniva finanziato solo per una parte, cioè per un importo di lire 113 milioni 392 mila 297 lire. Con una nuova delibera regionale del 15 giugno 1981, la regione approvava la rimanente parte del progetto e lo finanziava per l'importo di lire 519.091.731.

Durante l'iter l'approvazione della seconda parte del piano, d'intesa con il comune di Soriano, l'ENEL ha esaminato la possibilità di costruire impianti per l'importo già finanziato ma la proposta è stata scartata in quanto per le caratteristiche della zona da elettrificare si sarebbero costruiti impianti utilizzabili per poche persone.

Anticipando i tempi, invece, i locali uffici dell'ENEL di Viterbo, sempre d'intesa con il comune di Soriano, provvedevano alla stipula delle servitù ed alla richiesta delle autorizzazioni necessarie.

In data 29 dicembre 1981 veniva stipulata tra l'ENEL ed il comune la convenzione per l'esecuzione dei lavori. Nel febbraio del 1982 veniva intanto raggiunto un accordo tra Regione ed ENEL per la unificazione dei due finanziamenti e contemporaneamente l'ENEL iniziava i lavori di competenza, provvedendo alla installazione delle cabine in muratura. L'inizio dei lavori per i quali è in corso l'appalto è previsto a brevissima scadenza.

Elettrificazione rurale nelle campagne del comune di Civita Castellana (Viterbo).

I progetti di elettrificazione rurale per le località Pian Paradiso e Sant'Anna

del comune di Civita Castellana sono stati finanziati dalla regione Lazio il 21 dicembre 1979, con delibera n. 803. La convenzione per l'esecuzione dei lavori tra l'ENEL e il comune è stata stipulata il 26 maggio 1980. I previsti lavori sono stati realizzati e terminati il 27 febbraio 1982. Il termine di esecuzione dei lavori previsto dalla convenzione ENEL-comune è il 17 maggio 1983. L'allacciamento delle utenze è subordinato, per convenzione, al collaudo da parte della regione ed al successivo saldo del contributo da parte del comune.

È stato proposto al comune, viste le premure dello stesso, di versare il saldo del contributo e procedere all'allacciamento delle utenze prima del collaudo. Il sindaco si è dichiarato disposto, ma a tutt'oggi non risultano effettuati versamenti da parte del comune. Per altro su sollecitazione degli uffici locali dell'ENEL la maggior parte degli utenti previsti dal piano di elettrificazione ha formalizzato le richieste di allacciamento.

Elettrificazione rurale nelle campagne di Acquapendente (Viterbo).

I piani di elettrificazione rurale per il comune di Acquapendente sono tre e sono stati finanziati dalla regione con delibera del 15 ottobre 1979, n. 4650. Il 12 maggio 1980 è stata stipulata la convenzione per l'esecuzione dei lavori tra l'ENEL ed il comune e successivamente sono iniziate le costituzioni delle servitù bonarie e le richieste di concessione ed autorizzazione. In funzione dell'acquisizione delle servitù, in data 2 marzo 1981, l'ENEL ha indetto la gara d'appalto, ed ha iniziato i lavori il 25 agosto 1981.

Ulteriore gara è stata espletata il 29 ottobre 1981 ed i lavori sono iniziati il 1° febbraio 1982. I primi lavori sono stati ultimati, mentre i rimanenti presentano attualmente uno stato di avanzamento dell'80 per cento ed il termine è previsto nel mese di settembre 1982. La convenzione firmata dal comune prevede come termine dei lavori il 24 agosto 1983.

Elettrificazione rurale nelle campagne del comune di Vetralla (Viterbo).

I progetti di elettrificazione rurale per il comune di Vetralla sono stati finanziati dalla regione Lazio il 21 dicembre 1979 con delibera n. 803. Le convenzioni ENEL-comune venivano firmate il 20 ed il 29 aprile 1980. Stipulate le relative servitù, il 13 giugno 1980, per un primo lotto, ed il 10 luglio 1980 per il rimanente, sono state indette le gare di appalto.

I lavori relativi al primo lotto sono stati iniziati il 3 novembre 1980 ed ultimati l'8 agosto 1981. Il termine d'esecuzione secondo convenzione è il 2 novembre 1982. Il comune di Vetralla ha versato il saldo del contributo il 1° aprile 1982 e l'ENEL sta procedendo alle operazioni di allacciamento tuttora in corso.

I lavori relativi al secondo lotto sono stati iniziati il 16 febbraio 1981 ed ultimati il 5 luglio 1981 (secondo convenzione la scadenza era fissata il 15 febbraio 1983); tutte le utenze che ne hanno fatto richiesta sono state allacciate.

Elettrificazione rurale in altre zone della provincia di Viterbo.

La regione Lazio, con delibere rispettivamente del 3 luglio 1979, 15 ottobre 1979 e 21 dicembre 1979 ha approvato finanziamenti per lavori di elettrificazione rurale nell'ambito della provincia di Viterbo per un importo pari a 5.100 milioni di lire.

L'ENEL a tutt'oggi ha eseguito ed ultimato lavori per un importo pari a 3.200 milioni di lire, mentre ha in corso di ultimazione lavori per un importo finanziato pari a 1.200 milioni di lire. Sono inoltre già stati iniziati i lavori per il residuo importo finanziato di 700 milioni di lire, lavori che l'ENEL prevede di ultimare entro il 1982.

I tempi impegnati, compresa la costituzione di tutte le servitù, risultano sempre di gran lunga inferiori a quelli fissati per l'esecuzione dei lavori nelle convenzioni firmate con i comuni interessati.

Elettrificazione dell'area industriale del comune di Soriano al Cimino.

Fin dal 1976 il comune di Soriano ha avanzato richieste di elettrificazione dell'area industriale, che hanno dato luogo a preventivi mai approvati dal comune per mancanza di finanziamenti. In data 29 aprile 1980 il comune comunicava la determinazione di eseguire l'opera di elettrificazione dell'area industriale e chiedeva un ulteriore preventivo. Il 31 luglio 1980 l'ENEL di Viterbo, rielaborando progetti già in passato eseguiti, comunicava il preventivo al comune.

Il 23 marzo 1981 il comune dava comunicazione di aver deliberato l'approvazione del preventivo, ma non addiveniva a nessun pagamento. Il 26 marzo 1982 il comune richiedeva un nuovo aggiornamento del preventivo ora in fase di elaborazione da parte dei suddetti uffici dell'ENEL.

Elettrificazione dell'area industriale del comune di Civita Castellana.

In data 18 dicembre 1979 e 21 gennaio 1980 il comune di Civita Castellana avanzava richiesta di elettrificazione dell'area industriale per un impegno di potenza pari a 11,5 megawatt.

Data la notevole potenza richiesta, gli uffici locali dell'ENEL prendevano contatti con il comune onde verificare e definire meglio la richiesta ed avutane conferma rimettevano il tutto alla direzione distrettuale per competenza. Quest'ultima ha preso contatti con i tecnici comunali per la definizione di un preventivo e per la possibile concessione di un'area dove ubicare la necessaria cabina primaria ed ha chiesto più volte al comune le planimetrie dell'intera area con la specifica degli insediamenti approvati.

In data 14 maggio 1981 si svolgeva presso la sede dell'ENEL di Viterbo una riunione con i rappresentanti del comune ed in tale sede la richiesta veniva ridimensionata in quanto si decideva di elettrificare soltanto parte delle aree. Sa-

rebbe stato redatto quindi un preventivo per una linea pesante su tralicci, pur prevedendo in futuro la costruzione di una cabina AT-MT nell'area industriale. Il 22 maggio 1981 il comune rimetteva gli elenchi dei primi lotti e le planimetrie interessate e il 29 luglio 1981 sollecitava l'ENEL a concedere, in via eccezionale l'energia di cantiere nella zona industriale ad undici ditte, per un totale complessivo di 50 *chilowatt*, richiesta immediatamente accolta. Il 22 marzo 1982, esauriti gli studi ed i rilievi topografici veniva comunicato al comune il preventivo.

Successivamente il sindaco del comune, in un incontro con il responsabile dell'ENEL di Viterbo, chiedeva l'inserimento nel preventivo delle opere previste a carico del comune e faceva presente che per la definizione del preventivo stesso doveva attendere un finanziamento regionale. In data 7 aprile 1982 l'ENEL comunicava l'ulteriore spesa secondo la richiesta ricevuta.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro* — Per conoscere lo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra in favore di Scinto Tommasina, nata il 9 marzo 1908 in Castelfranco in Miscano provincia di Benevento, collaterale dell'ex militare Scinto Vincenzo, dato che in data 21 giugno 1979 la direzione generale delle pensioni di guerra inviava al comune di Castelfranco, con nota n. 94622, richiesta di documenti e che da quella data l'interessata più nulla ha saputo circa la sua istanza. (4-14734)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale dell'8 luglio 1982, n. 1322903, alla signora Tommasina Scinto è stata concessa, in qualità di collaterale maggiore inabile dell'ex militare Vincenzo, la quota parte della pensione indiretta di guerra alla medesima spettante, in con-

corso con il fratello Igino, a decorrere dal 1° luglio 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. E ciò in applicazione del disposto di cui all'articolo 64, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Tale norma — recepita dall'articolo 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 — stabilisce, infatti, che tra i collaterali del militare deceduto a causa della guerra, la pensione si divide in parti uguali e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti. Detta determinazione direttoriale trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, quinto comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena il suindicato consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Benevento, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Scinto. L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

LA GANGA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — atteso che:

da circa due mesi il complesso cartario Cartiere A. Sterzi, operante in Crevacuore (Vercelli), ha cessato la propria attività produttiva causa il protrarsi delle procedure di ammissione della ditta alla amministrazione straordinaria, lasciando in tal modo forzatamente le maestranze in cassa integrazione ordinaria;

questo fatto ha determinato in zona una grave ed irreversibile crisi occupazionale che non trova sbocchi, anche per il fatto che le altre industrie esistenti sono a carattere tessile, per cui non possono riassorbire il personale cartario;

la ditta viene irrimediabilmente danneggiata dalla mancata produzione, lasciando la vasta clientela abituale alla mercé del mercato nazionale e, quello che più preoccupa, della concorrenza estera;

ad aggravare questa situazione, non ultimo è il deterioramento cui vanno incontro i macchinari e il materiale, che sono all'avanguardia per la produzione della carta, e che, se dovessero restare fermi, potrebbero subire danni irreparabili —

se non ritiene di dover accelerare le procedure per porre l'azienda Sterzi in amministrazione straordinaria nel più breve tempo possibile, al fine di ovviare agli inconvenienti sopra lamentati.

(4-14025)

RISPOSTA. — A seguito della dichiarazione, avvenuta con sentenza del 4 marzo 1982 del tribunale di Milano, dello stato di insolvenza, la società per azioni Cartiere A. Sterzi è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge 3 aprile 1979, n. 95. Con lo stesso decreto ministeriale, che porta la data del 26 marzo 1982, è stata disposta per due anni la prosecuzione dell'esercizio di impresa ed è stato nominato commissario il dottor Giuliano Colavito. Quest'ultimo ad una settimana dal conferimento dell'incarico si è dimesso ed è stato nominato in sua vece, con decreto ministeriale del 27 aprile 1982, l'avvocato Giovanni Mario Abbaticola.

Ciò premesso, si fa presente che per gli stabilimenti di Varese e di Crevacuore (Vercelli), era stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, un piano di ristrutturazione aziendale da realizzarsi in 18 mesi, a partire dal 13 aprile 1981, nel cui contesto era stato anche previsto un intervento stra-

ordinario di integrazione salariale per entrambi gli stabilimenti, per sei mesi e per 102 unità di personale su un organico complessivo di 651 unità.

Da ultimo, si precisa che con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 16 febbraio 1982 è stato concesso il trattamento di cassa integrazione straordinaria per 16 dipendenti e che in data 31 marzo 1982 l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Torino ha espresso parere favorevole all'accoglimento della proroga del trattamento predetto.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quale punto dell'iter burocratico-amministrativo si trovi la pratica per il riconoscimento della pensione di guerra all'ex militare Antonio Borsotto della classe 1922, residente in via Regina Margherita n. 3 di Bernezzo (Cuneo) che in data 10 febbraio 1981 venne sottoposto in Roma a visita medica da parte del collegio medico legale della Direzione generale della sanità militare, per conto della Procura generale della Corte dei conti (protocollo numero 8258/77/11/80).

(4-15423)

RISPOSTA. — Il ricorso giurisdizionale n. 687780 è tuttora pendente presso la Corte dei conti, e risulta presentato dal signor Antonio Borsotto contro il decreto ministeriale del 4 gennaio 1966, n. 2157546, con il quale al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra. Trattasi di questione di competenza della Corte dei conti e, pertanto, utili notizie, potranno essere fornite direttamente dalla suindicata magistratura.

Da notizie assunte presso la procura generale della Corte dei conti, è risultato che, a seguito di ordinanza del magistrato, gli atti concernenti il signor Borsotto furono effettivamente inviati al collegio me-

dico-legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario in ordine alle affezioni accusate dal predetto ricorrente e che essendo stato emesso il parere anzidetto, i relativi atti sono stati depositati presso la segreteria della quarta sezione giurisdizionale per la fissazione dell'udienza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

MARTINAT. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere, in merito all'annoso problema della centrale nucleare di Caorso, qual è l'attuale situazione in merito ed in particolare per quanto concerne la sicurezza. (4-09661)

RISPOSTA. — La centrale di Caorso ha funzionato sino al 5 giugno 1981 in regime di prove nucleari, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e in tale regime è stato portato a termine l'intero programma di prove a suo tempo approvato dal CNEN (Comitato nazionale energia nucleare). L'indicazione, rilevata durante l'ultimo periodo, di possibili vibrazioni nel sistema di ricircolazione, ha indotto l'ENEL (Ente nazionale energia elettrica) a richiedere una proroga del regime di prove per indagare sulle cause del fenomeno e rimuoverle. Il CNEN, pur considerando necessario tale accertamento, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta prima di aver verificato un preciso impegno programmatico per la necessaria messa a punto della centrale dal punto di vista tecnico e gestionale. In particolare è stato richiesto un adeguato supporto all'impianto da parte delle unità compartimentali e centrali dell'ENEL, secondo uno schema preordinato tale da consentire un'inversione della tendenza alla frammentarietà degli interventi e da instaurare un'adeguata attività di garanzia della qualità.

Contestualmente veniva inviato da parte del CNEN all'ENEL un elenco riepilo-

gativo dei sospesi, sia tecnici che gestionali, da risolvere affinché il CNEN stesso potesse dare il previsto parere favorevole al rilascio della licenza di esercizio commerciale.

L'ENEL ha affrontato il problema, effettuando un intervento di tipo straordinario, con la costituzione di un apposito gruppo di lavoro con il compito di coordinare le azioni di tutte le proprie unità competenti per gli interventi richiesti. Ad esso si è affiancato il necessario supporto tecnico da parte dell'Ansaldo meccanico nucleare, quale fornitore dell'impianto. È stato inoltre presentato un programma temporale per la soluzione dei singoli sospesi, che prevedeva anche un breve periodo di funzionamento per il rilevamento dei dati necessari all'analisi delle cause dei riscontrati sintomi di vibrazione nel sistema di ricircolazione. Il CNEN ha seguito con continuità lo svolgimento delle attività al fine di controllarne l'adeguatezza e di segnalare tempestivamente all'ENEL la necessità dell'adozione di eventuali provvedimenti correttivi.

Una volta completate tutte le operazioni il 30 ottobre 1981 il CNEN ha rilasciato il certificato di esito positivo delle prove nucleari; il successivo 30 novembre 1981 questo Ministero ha autorizzato l'ENEL ad esercitare la centrale elettro-nucleare sita nel comune di Caorso (Piacenza), alla potenza di 2651 megawatt per la durata della prima fase di esercizio che si completerà con la prima ricarica del combustibile nucleare. La limitazione del periodo di validità della licenza sino alla prima ricarica di combustibile è stata dettata dalla esigenza di avere un ulteriore momento di verifica di tutte le attività di centrale, a impianto funzionante, dopo gli interventi correttivi a definizione dei problemi tecnici e gestionali sollevati dal CNEN e che avevano indotto il CNEN stesso a non consentire ulteriori periodi di prova. La limitazione anzidetta è servita inoltre a consentire un graduale passaggio dalle attuali alle nuove prescrizioni tecniche di esercizio che si sono rese necessarie.

In data 15 gennaio 1982 il piano inter-provinciale di emergenza per la centrale elettronucleare di Caorso è stato sottoposto a revisione. Tale documento è pubblico ed è l'insieme coordinato di tutte le azioni che devono essere svolte dai diversi enti ed organismi in caso di incidente all'impianto nucleare che comporti un rischio per la pubblica incolumità. Il piano rappresenta uno strumento dinamico che andrà periodicamente aggiornato e revisionato, come del resto è previsto dall'articolo 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964, per tener conto sia dell'esperienza acquisita nel corso delle periodiche esercitazioni, sia per integrare i vari capitoli con le informazioni aggiuntive che si renderanno disponibili per registrare le variazioni della realtà organizzativa e strutturale della zona, nonché allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti dell'informazione con l'approntamento di un ufficio attraverso il quale, in caso di incidente, è possibile fornire alle popolazioni informazioni scientificamente avvalorate, in merito all'evolversi della situazione.

Con la rielaborazione e l'aggiornamento del piano sono stati, altresì, riesaminati — secondo criteri di massima tutela — i problemi relativi alla popolazione residente in prossimità della centrale, individuandone in dettaglio gli strumenti informativi sul comportamento da tenere in caso di incidente. Ciò viene a raccordarsi con un più ampio sistema di informazioni sull'argomento nucleare attuato principalmente mediante un opuscolo distribuito tra le popolazioni e mediante seminari e dibattiti pubblici, utilizzando tra l'altro il centro di informazione aperto al pubblico, approntato dall'ENEL presso la centrale elettronucleare di Caorso.

La revisione del piano di emergenza per la centrale di Caorso è stata portata a termine con il contributo delle regioni e degli enti locali interessati della Emilia-Romagna e della Lombardia, anche in accordo con quanto contenuto nella circo-

lare del Ministero dell'interno del febbraio 1980, n. 139/020/S.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

MICELI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se e come il Ministro della difesa intenda rispondere alle proteste che gli pervengono per quanto riguarda il caso Bentivegna, che ha già indotto valorosi combattenti della seconda guerra mondiale a restituire le proprie medaglie, fatto, questo, quanto mai sconcertante, che impone ovviamente un chiarimento.
(4-15566)

RISPOSTA. — Il conferimento delle decorazioni a Rosario Bentivegna fu disposto con decreti, in data 13 marzo 1950, dal Presidente della Repubblica allora in carica, a seguito dell'istruttoria delle relative proposte e della positiva valutazione da parte delle competenti commissioni, regionale e di secondo grado, le quali tennero conto di tutta la attività partigiana svolta dall'interessato durante la guerra di liberazione. Le relative insegne metalliche — per le quali per altro il Bentivegna percepisce, da allora, il previsto assegno — sono state recentemente consegnate all'interessato, su sua richiesta. Sulla circostanza della consegna delle predette insegne il ministro della difesa si è premurato di fornire agli esponenti delle associazioni dei decorati al valor militare le informazioni di cui alla presente risposta parlamentare.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

MONTELEONE. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza:

a) del fenomeno dell'occupazione arbitraria dei suoli demaniali lungo il litorale che attraversa il comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria);

b) che il fenomeno ha assunto proporzioni tali da impedire l'accesso al mare di migliaia di cittadini nel corso della stagione estiva;

c) che gli alvei dei torrenti prossimi ai centri abitati del comune di Melito Porto Salvo sono diventati depositi di immondizia con un grave pregiudizio, non solo per la condizione igienico-sanitaria delle popolazioni ma per la stessa difesa degli abitati minacciati da possibili inondazioni.

Per sapere quali provvedimenti intendono prendere per:

1) tutelare il patrimonio demaniale del comune di Melito Porto Salvo;

2) garantire il diritto dei cittadini alla balneazione e alla salute;

3) difendere la sicurezza dei centri abitati. (4-09416)

RISPOSTA. — Il fenomeno delle occupazioni arbitrarie delle aree demaniali marittime nell'ambito del comune di Melito Porto Salvo è quasi inesistente e non comporta alcuna limitazione al pubblico uso delle aree stesse, la cui estensione è tale da soddisfare le esigenze sia della popolazione locale che dei villeggianti e turisti che affluiscono nella località suddetta durante il periodo estivo. Si fa presente inoltre che l'accesso alle zone demaniali anche nelle aree in cui esso non è continuo in quanto intercluso fra estese proprietà private, può avvenire agevolmente attraverso numerose strade pubbliche di accesso al mare e lungo gli alvei in secca di torrenti e fiumi, transitabili anche con automezzi.

Per quanto attiene alla parte prossima allo sbocco in mare, si informa che non esistono pubbliche discariche o depositi di immondizie negli alvei dei torrenti e fiumare di cui innanzi è cenno. Sulla base degli accertamenti esperiti da questa Amministrazione nel comune di Melito Porto Salvo è stata rilevata la presenza di tredici occupazioni abusive di aree demaniali marittime, per le quali sono stati adottati i provvedimenti

sanzionatori previsti dalla vigente normativa e, più precisamente:

denuncia all'autorità giudiziaria per il reato di cui agli articoli 54 e 1161 del codice della navigazione;

emissione di ingiunzione di sgombero e notifica agli interessati;

richiesta all'avvocatura distrettuale dello Stato di valutare l'opportunità di costituzione di parte civile;

richiesta all'intendenza di finanza di emanare ingiunzione per il recupero dei crediti relativi all'indennità di abusiva occupazione;

segnalazione dell'abuso al comune di Melito Porto Salvo, con preghiera di adottare i provvedimenti di competenza derivantigli dal disposto dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilità dei suoli;

richiesta al sindaco dello stesso comune di fornire i mezzi ed il personale tecnico per dare un'adeguata assistenza a questa amministrazione nell'esecuzione delle ingiunzioni di sgombero relative ai manufatti abusivi, avvalendosi, per far fronte a tali oneri, di quanto sancito dall'articolo 5 della legge regionale della Calabria 28 maggio 1975, n. 18, che prevede che la Regione anticipi al comune che ne faccia richiesta l'importo delle relative spese.

Questa Amministrazione assicura infine di avere impartito direttive ai competenti organi al fine di intensificare la vigilanza del litorale demaniale di giurisdizione al fine di perseguire tempestivamente, nei modi di legge, qualsiasi abuso.

Il Ministro della marina mercantile: MANNINO.

PARLATO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e della*

ricerca scientifica e tecnologica. — Per conoscere:

se risponda al vero che nei prossimi cinque anni « la massima quota di spese per ricerca scientifica e innovazione tecnologica legata all'energia sarà concentrata nel settore dei reattori nucleari veloci », per l'astronomico ammontare di circa mille miliardi, anziché essere dedicata alle energie alternative dolci;

se sia esatto che da dieci anni, con un dispendio enorme di danaro la cui entità anche si chiede di sapere, il progetto CNEN, meglio conosciuto come PEC, per la realizzazione di un reattore veloce al plutonio destinato a prove su elementi di combustibile, non ha dato esito alcuno;

se sia esatto che nonostante tale fallimento una apposita commissione, sulla base di misteriose valutazioni che si chiede vengano rese note, ha confermato la opportunità di ulteriori ricerche che sembra non abbiano altro scopo che l'alimentazione finanziaria del CNEN, poiché dopo i dieci anni trascorsi, « l'avanzamento globale dell'impianto è solo del 15-20 per cento malgrado sia stato speso il 45 per cento del costo previsto per l'intera impresa » e la « dimostrazione di fattibilità del reattore veloce raffreddato al sodio è una ipotesi ormai obsoleta e quindi esclusa, dopo anni di funzionamento del Phenix francese », mentre altre ipotesi di sperimentazione si scontrano contro le carenze macroscopiche di controlli e di sicurezza del progetto e di tutte le produzioni nucleari italiane. (4-06880)

RISPOSTA. — Buona parte dei mille miliardi previsti per il settore dei reattori veloci è destinata al completamento meccanico e alla messa in esercizio del reattore PEC, che consiste nella realizzazione e nell'esercizio di un reattore veloce prototipo per la prova e la sperimentazione su elementi di combustibile nucleare. Tale progetto comporta un notevole impegno, sul piano della progetta-

zione e della ricerca applicata, dell'industria elettronucleare italiana. I risultati che si aspettano da questa realizzazione, già oggi visibili per quanto attiene alla qualificazione dell'industria italiana, potranno essere valutati nella loro interezza solo dopo che detto impianto sarà stato completato ed esercito per congruo periodo di tempo. Inoltre il piano energetico nazionale impegna il CNEN (Comitato nazionale energia nucleare) a continuare i suoi sforzi nella sperimentazione sui reattori veloci al sodio ed individua nel completamento del PEC un passo decisivo per l'acquisizione delle conoscenze tecnico-scientifiche nel settore.

Il reattore veloce al sodio non è una ipotesi obsoleta, come dimostrano le esperienze con il reattore *Phenix*, in esercizio commerciale da diversi anni, e l'intenzione anche della nuova amministrazione francese di continuare le esperienze in questo settore completando e mettendo in esercizio una seconda unità dello stesso tipo, il reattore *Superphenix*.

Le conclusioni della commissione Silvestri, che ha dato parere favorevole alla continuazione dell'esperienza PEC, si basano esclusivamente su considerazioni di carattere scientifico-tecnico e tecnico-economico e sulla necessità che il nostro paese non perda i contatti con le tecnologie nucleari avanzate; tali conclusioni non sono segrete ma pubbliche e a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Per il PEC finora è stato speso circa il 45 per cento del costo totale previsto per il completamento dell'opera; esprimendo i dati in lire omogenee (cioè in lire dell'anno 1981 preso come riferimento) ciò vuol dire che tutte le spese passate sono state rivalutate anno per anno secondo gli indici ufficiali di inflazione. Il costo complessivo del PEC e i suoi tempi di realizzazione non possono essere considerati enormi in assoluto, data la complessità dell'opera ed il carattere di prototipo del reattore stesso. Analoghe imprese tentate in altri paesi hanno infatti dato esito negativo sia sul pia-

no squisitamente tecnico che su quello economico.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

PARLATO E BAGHINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

quale giudizio diano in termini: a) di validità delle rivendicazioni; b) di conseguenze economiche; c) di conseguenze sociali; al lunghissimo sciopero in atto, ormai da tre mesi, presso la CAREMAR di Napoli, per iniziativa dei lavoratori aderenti al sindacato FEDERMAR;

se risulti esatto che le richieste consistono in una rivalutazione dello straordinario e nella disponibilità di un « doppio equipaggio »;

quale fondamento, quale possibilità di accoglimento e quali costi comporti l'accoglimento di tali richieste;

quali passi siano stati mossi per risolvere la grave pendenza in atto;

se risulti esatto che a seguito della agitazione in corso siano state soppresse numerosissime corse tra Napoli e Ischia, Procida, Capri e Ponza, e quante esse siano state sinora;

considerato il costo medio e l'incasso medio per ciascuna linea, quali siano stati complessivamente i corrispettivi non incassati ed i costi non sostenuti;

se sia esatto che a fronte della circostanza che durante la anzidetta agitazione la CAREMAR non ha svolto appieno la funzione di trasporti marittimi socialmente demandata, una meritoria ed intensa attività sostitutiva, tra l'altro nemmeno sempre remunerativa, sia stata svolta dalle navi della « Libera Navigazione del Golfo »;

se si pensi pertanto di erogare una speciale sovvenzione a tale Società e riconoscerle eventuali facilitazioni, considerata la caratterizzazione sociale di quei collegamenti effettuati in sostituzione del fermo della CAREMAR. (4-09496)

RISPOSTA. — La prolungata agitazione dei marittimi che ha interessato non solo la Caremar, ma anche le consorelle Toremar e Siremar, concretizzatasi in alcuni scioperi nonché nel rifiuto, in tutto o in parte, di effettuare lavoro straordinario, è stata determinata da una lunga trattativa in merito al rinnovo dei contratti di lavoro scaduti il 31 dicembre 1980, nonché dal mancato assenso del Ministero del tesoro alla copertura degli oneri — valutati per la Caremar in circa 1.020 milioni — derivanti da un accordo già siglato dalle organizzazioni sindacali e dalle società regionali sui turni di lavoro degli equipaggi.

È ovvio che i motivi della difficoltà della trattativa risiedono principalmente nella nota necessità di contenere gli aumenti retributivi entro il tetto del 16 per cento fissato dal Governo. Le agitazioni sindacali, rendendo precari i collegamenti con le isole minori, hanno quindi suscitato vive lamentele da parte delle popolazioni interessate.

Dai dati forniti dalla Caremar stessa, risulta che le corse omesse nel periodo 22 ottobre-31 dicembre 1981, sulle linee sociali, sono state 497; che i costi non sostenuti ammontano a circa 250 milioni per combustibili e lubrificanti e in quanto concerne i corrispettivi non incassati, il relativo importo può considerarsi irrilevante, essendosi l'agitazione svolta in periodo di bassa stagione e per lo più limitata ad alcune corse giornaliere.

In ordine all'attività svolta dall'armamento privato a carattere sostitutivo, la capitaneria di porto di Napoli ha reso noto che, durante gli scioperi delle navi della Caremar, l'armamento privato ha effettuato regolari collegamenti con le isole partenopee secondo gli orari previsti, senza alcun incremento di corse. L'unica eccezione è stata quella della società Navigazione Lauro che, limitatamente ai primi 15 giorni del mese di novembre 1981, ha fatto scalare Procida dalla nave in partenza da Napoli alle ore 19,05, diretta a Ischia. Alla predetta società non è pos-

sibile erogare alcuna sovvenzione perché la propria attività si svolge in regime di libera imprenditorialità.

In ultimo, per quanto riguarda la soluzione del complesso quadro delle vertenze di cui trattasi, si fa presente che sono stati rinnovati tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro delle socieà del gruppo Finmare, scaduti il 31 dicembre 1980, tra i quali quelli interessanti il personale navigante e amministrativo delle società regionali Caremar, Toremar, Siremar (accordo del 5 agosto 1981 concernente il rinnovo del contratto per l'imbarco degli equipaggi e accordo del 14 gennaio 1982 per il rinnovo del regolamento organico del personale amministrativo e navigante delle predette società regionali); sugli stessi ha già formulato il suo assenso il Ministero del tesoro.

Il Ministro della marina mercantile: MANNINO.

PARLATO E RAUTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per conoscere:

tutte le circostanze che hanno preceduto la morte del detenuto tossicodipendente Antonio Vanini, ristretto nel carcere di San Domino a Como il 9 agosto, e trasportato l'11 agosto all'ospedale di Sant'Anna dove è giunto cadavere;

se e quali responsabilità siano state accertate nel luttuoso episodio e quanto alla tempestività ed efficacia delle cure dovute per l'assistenza ai tossicodipendenti e quanto alle concrete iniziative adottate in presenza dello stato di salute del Vanini rilevato in carcere, per impedire il decesso del giovane, essendo evidenti, dai fatti a conoscenza dell'interrogante, gravissime colpe per diagnosi erronee, terapie insufficienti ed omissione di soccorso.

(4-09883)

RISPOSTA. — Il detenuto Antonio Vanini è morto il giorno 11 agosto 1981, durante il trasporto dalla casa circondariale di Como all'ospedale Sant'Anna della stessa città. Arrestato in flagranza di rea-

to il 9 agosto 1981, il Vanini all'ingresso nella casa circondariale di Como aveva dichiarato di essere tossicodipendente. Poiché egli aveva dato immediatamente segni di irrequietezza, il sanitario dell'istituto aveva richiesto la rituale visita medica presso il centro tossicodipendenti di Como e visita specialistica neurologica: sia per accertare l'eventuale necessità di trattamento metadonico secondo legge, sia per stabilire la compatibilità della permanenza del detenuto presso la casa circondariale.

Nel corso del pomeriggio del giorno 10 agosto 1981 il Vanini era stato scortato ed accompagnato presso il centro tossicodipendenti istituito presso l'ospedale Sant'Anna di Como ed era rientrato in istituto qualche ora dopo con prescrizione, a firma del dottor Giuseppe Montalbano di trattamento metadonico in ragione di 70 milligrammi *pro die* dal 10 agosto al 17 agosto 1981 e con la necessaria dotazione di 560 milligrammi del predetto preparato affidato alla scorta. Subito dopo l'infermiere della casa circondariale gli aveva somministrato la prima dose del trattamento. Nel corso dello stesso pomeriggio il Vanini era stato sottoposto a visita neurologica, e ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Espletati gli accertamenti medico-legali per stabilire le cause della morte del detenuto, il giudice istruttore presso il tribunale di Como, con ordinanza in data 30 aprile 1982 ha infine disposto il rinvio a giudizio del sanitario Giuseppe Montalbano avanti quel tribunale, per rispondere del reato di omicidio colposo. L'udienza per la discussione del processo non è stata ancora fissata.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

PISICCHIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

a quali motivi è dovuta la mancanza di disponibilità del gasolio nel Mezzo-

giorno e in particolare nella provincia di Bari e di chi sono le eventuali responsabilità;

se sia informato che tale scarso approvvigionamento sta arrecando gravissimi disagi negli ospedali, nelle scuole e negli enti pubblici in generale, provocando continue proteste dei cittadini;

se si intenda intervenire per assicurare, specialmente agli ammalati, le condizioni ambientali idonee per evitare ulteriori danni per la loro salute. (4-11533)

RISPOSTA. — Si ricorda, preliminarmente, che il titolare di questo Ministero ha già riferito alla XII Commissione industria della Camera dei deputati il 30 marzo 1982, nonché alla X Commissione del Senato il 21 e il 28 aprile 1982 seduta quest'ultima conclusasi con la votazione di un documento la cui parte finale era già stata approvata nella precedente seduta del 4 febbraio 1982. Come è noto, l'argomento in parola è stato successivamente esaminato presso la XII Commissione industria della Camera dei deputati nelle sedute, rispettivamente, del 10 e 16 giugno 1982, alla quale ultima ha partecipato personalmente il titolare di questo Ministero.

Ciò premesso si fa presente che questa Amministrazione ha elaborato, disponendo dei dati completi inviati dalle società petrolifere solo per il primo trimestre 1982, il programma di approvvigionamento petrolifero confrontandolo con le prevedibili domande di prodotti.

Per quanto concerne la domanda di gasolio, dal suddetto programma è emerso che, per il periodo considerato, l'offerta da parte degli operatori è carente per circa 600 mila tonnellate. La mancata copertura della domanda è dovuta al fatto che le compagnie petrolifere sono state riluttanti ad assumere impegni anche a breve termine, asserendo l'inaffidabilità del sistema dei prezzi amministrati. Pertanto, sono state impartite all'ENI istruzioni per provvedere ad acquistare dal mercato in-

ternazionale quantità addizionali di gasolio da immettere sul mercato italiano per un totale di 600 mila tonnellate.

Sulla disponibilità addizionale, questo Ministero ha predisposto appropriate modalità d'intervento per garantire i rifornimenti agli enti prioritari, al fine di far fronte alla mancanza di disponibilità di gasolio da riscaldamento in alcune province del paese. Al riguardo si fa presente che la procedura in materia prevede che, a seguito di segnalazioni da parte del prefetto o di altra autorità locale, questa Amministrazione incarichi l'AGIP Petroli di effettuare la fornitura richiesta. Si precisa, infine, che, per quanto concerne la regione Puglia, sono stati effettuati tutti gli interventi richiesti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

RENDE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se l'azienda pubblica RAI è soggetta all'obbligo di riservare il 40 per cento dei propri investimenti e programmi al Mezzogiorno — una vasta area priva di organi d'informazione a diffusione nazionale — ed in tal caso se tale obbligo è stato osservato negli ultimi bilanci dell'ente ed in quale modo. (4-10617)

RISPOSTA. — Il quesito formulato nell'interrogazione pone ai fini di una risposta pertinente delicati problemi. Da un lato, infatti, la concessionaria anzidetta ha conservato, anche dopo la riforma di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, la natura di società per azioni, inquadrata nel sistema a partecipazione statale. Sulla scorta di tale dato, dovrebbe ritenersi che la normativa richiamata dall'interrogante trovi applicazione anche nel caso in esame.

Va considerato, per altro, che la concessionaria RAI:

non è azienda produttrice di beni reali di consumo bensì di servizi di pub-

blico interesse riservati allo Stato e ad essa affidati in regime di concessione;

gestisce servizi diretti alla generalità dei cittadini — senza distinzione di fasce territoriali — senza finalità di profitto ma solo per perseguire esigenze di carattere sociale.

Le anzidette obiettive connotazioni dovrebbero indurre a ritenere che la RAI non sia soggetta alla normativa di cui è cenno nell'interrogazione. A rafforzare tale tesi stanno le seguenti ulteriori considerazioni.

La menzionata legge di riforma ha introdotto una serie di disposizioni che stabiliscono modi di funzionamento assai diversi da quelli, previsti dal codice civile, che regolano l'azione delle altre società di diritto privato.

In particolare va posta in risalto l'istituzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, cui l'articolo 4 della legge 103 attribuisce una serie di funzioni assai penetranti nei confronti della RAI, che valgono a sfumare nella sostanza la natura privatistica dell'azienda, la quale assume connotazioni tutte sue particolari. Va altresì ricordato che la realizzazione degli impianti tecnici connessa ai piani di sviluppo e di estensione dei servizi è sottoposta alla preventiva approvazione di questo Ministero.

È da aggiungere che i poteri di vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali nei confronti della Concessionaria risultano affievoliti, dal momento che compete alla cennata Commissione di indicare i criteri per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento.

In ogni caso, tornando all'argomento specifico della interrogazione, sono da valutare positivamente le assicurazioni fornite dalla RAI, la quale ha sottolineato la particolare considerazione in cui sono tenute le regioni meridionali ove risultano previsti notevoli interventi nel campo degli impianti trasmissivi. A tale proposito giova ricordare che l'articolo 10 della convenzione con la RAI, approvata con de-

creto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, ha previsto, per la terza rete, il riequilibrio del grado di servizio nelle regioni in cui esso risulta comparativamente inferiore con particolare riguardo a quelle meridionali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

RIPPA, BONINO, CICCIOMESSERE, CORLEONE, CALDERISI, AGLIETTA, MELLINI E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se sia vero quanto riportato dal direttore del quotidiano: *Il Secolo XIX*, Tommaso Giglio, e cioè che il giornale aveva chiesto « di imbarcare anche un nostro giornalista sulle navi che portano i bersaglieri a Beirut. Il ministro Lagorio ci ha opposto un rifiuto, evidentemente ha preferito fare un favore a giornalisti più graditi o da lui ritenuti più affidabili »;

chi siano i giornalisti, e a quali testate appartengono, che si sono imbarcati al seguito della *task force* italiana inviata in Libano;

quanti giornalisti, oltre l'inviato del *Secolo XIX* non hanno potuto seguire la spedizione;

per quali motivi l'inviato del *Secolo XIX* non ha potuto seguire la spedizione;

quali sono i canoni di gradimento e/o affidabilità richiesti per poter seguire operazioni come l'invio dei bersaglieri italiani a Beirut. (4-15958)

RISPOSTA. — Il servizio pubblica informazione della difesa ha organizzato l'invio di 19 giornalisti al seguito del battaglione Governolo nel Libano. In considerazione che il numero di 19 posti disponibili non era assolutamente superabile, l'assegnazione alle varie testate è stata effettuata esclusivamente in base all'ordi-

ne di precedenza determinato dall'arrivo delle richieste della stampa nazionale, escludendo perciò anche le numerose richieste di agenzie e giornalisti stranieri.

Non è stato possibile accogliere la richiesta — per altro telefonica — del *Secolo XIX*, essendo essa pervenuta dopo che i 19 posti erano stati già assegnati. Analoga sorte hanno necessariamente seguito altre testate quali *l'Unità*, *Avvenire*, *il Manifesto*, *Gente*, *Epoca*, *Pubblifoto*, *Italia-Foto*.

Le testate che hanno potuto seguire il contingente italiano sono le seguenti:

RAI-TV tre persone, *ANSA*, *ANSA foto*, *ADN-Kronos*, *ADN Kronos foto*, *Agenzia Italia*, *Agenzia quotidiani associati*, *Corriere della Sera*, *Giornale Nuovo*, *Globo*, *Il Mattino*, *Il Messaggero*, *Paese Sera*, *Il Tempo*, *La Repubblica*, *L'Espresso*, *Panorama*.

A tutti i giornali è stata offerta la possibilità di assistere alla cerimonia di partenza del contingente italiano con viaggio organizzato a cura del servizio pubblica informazione.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ROSSINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso: che il 10 febbraio 1980 ad opera di motovedette maltesi fu sequestrato il motopeschereccio *Madama del Golfo* di Donnalucata; che quanto sostenuto dal sottosegretario Corti circa un atto di sabotaggio ad opera di ignoti contro il *Madama del Golfo* e altri pescherecci che avrebbe provocato lo affondamento del motopeschereccio di Donnalucata coglie soltanto una parte della verità, dal momento che il *Madama del Golfo*, a quanto risulta con certezza, è stato recuperato, ridipinto ed è tuttora in possesso delle autorità maltesi —

se ritenga necessario e urgente, anche in considerazione degli speciali rapporti esistenti tra Italia e Malta, compiere un energico e immediato intervento sulle autorità maltesi, allo scopo di otte-

nere la restituzione del motopeschereccio e far cessare un vero e proprio sopruso a danno di onesti e modesti pescatori che dal natante traggono le sole fonti di lavoro e di esistenza. (4-14387)

RISPOSTA. — Questo Ministero è stato informato — a cura degli interessati — soltanto a fine gennaio 1982 dell'avvenuto recupero del motopeschereccio *Madama del Golfo* (poi ribattezzato *Concetta*). Gli interessati, a loro volta, erano venuti a conoscenza del recupero del natante già nel giugno del 1981. Le competenti autorità italiane, dopo aver accertato *in loco* la fondatezza della notizia, hanno immediatamente (ai primi di febbraio 1982) impostato una nuova azione volta allo scopo di far riottenere ai proprietari il possesso del battello. Detta azione, che richiede pazienza e perseveranza, è tuttora in corso con la doverosa riservatezza che il caso richiede.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: CORTI.

SANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che:

il progetto di Parco per il Monte di Portofino è uno dei tredici interventi a tutela del territorio previsti dalla legge della regione Liguria n. 40 approvata nel 1977, dopo anni di polemiche e rinvii, « per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve »: una legge che ha tra i suoi obiettivi quello di « elevare le condizioni di vita delle comunità locali »: ogni progetto di parco prevede incentivi a salvaguardia dell'agricoltura, per la ricostituzione degli uliveti, il restauro dei rustici, il risanamento dei centri abitati, il recupero delle terre incolte, eccetera;

il Parco del Monte di Portofino veniva allargato ad abbracciare, con tutela

graduata, tutto il promontorio e il crinale retrostante (quattromila ettari invece di mille della antica legge istitutiva del 1935), proprio per estendere a un più vasto territorio quei benefici, e prevenire l'assalto della speculazione;

qui come altrove l'abile propaganda di demagoghi e speculatori, manovrata da cacciatori, Coldiretti e geometri comunali, è riuscita a subornare una minoranza di faziosi e a far credere anche a non pochi ingenui che « parco » significa recinti, esproprio, divieto di attività agricole (« riserva indiana », come amano dire), e magari anche immissione di animali feroci: di qui il boicottaggio, la « sindrome da rifiuto » alimentata dalle frottole messe in giro (i contadini veri e propri sono appena una decina);

il progetto di Parco è stato bocciato dalla maggioranza dei rappresentanti dei sette comuni (astenuiti Camogli e Portofino) riuniti, come vuole la legge, in « comitato di proposta »;

in una regione come la Liguria, tuttora priva di una legge urbanistica, la legge sui parchi poteva funzionare da unico strumento di tutela ambientale e territoriale: ora anche questo, per ignavia e incultura, rischia di saltare, a favore della solita minoranza di malintenzionati, e i fondi spesi per studi e progetti (circa cinquecento milioni) vengono buttati al vento;

intanto i tecnici che avevano elaborato il piano del parco si sono dimessi rifiutandosi giustamente di farne un altro secondo i criteri riduttivi e sabotatori del comitato di protesta —

quale sia il pensiero del Governo in merito a quanto sopra esposto e se ritenga necessario un suo intervento onde garantire la difesa di un bene paesaggistico ed economico come il Parco del Monte di Portofino.

Si chiede inoltre di conoscere se il Governo ritenga urgente un intervento conoscitivo al fine di chiarire quali interessi

si celino realmente dietro la campagna contraria alla legge regionale in oggetto e se intenda promuovere una indagine conoscitiva attraverso gli strumenti previsti dalla legge per esaminare e per valutare quali sono i veri obiettivi di chi vuole non solo la distruzione del Parco del Monte di Portofino ma la eliminazione di uno dei più bei paesaggi del mondo. (4-14203)

RISPOSTA. — Per la delimitazione dei parchi e delle riserve naturali la regione Liguria segue la procedura stabilita dalla propria legge 12 settembre 1977, n. 40, che prevede un comitato di proposte, del quale fanno parte comuni, comunità montane e province. Il comitato di proposta del parco di Portofino, nella riunione del 10 marzo 1982, ha approvato un ordine del giorno, con il quale la delimitazione di quattro mila ettari, già prevista in base alla legge regionale citata, viene ridotta ai mille già sottoposti a tutela mediante l'Ente autonomo del monte di Portofino. Su tale riduzione non concorda il comitato tecnico scientifico, che ha successivamente preso in esame la questione.

La questione, comunque, a norma dell'articolo 83 — comma primo — del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientra nella competenza della regione Liguria, che è stata interessata in merito per il tramite del competente Commissariato del Governo. Interventi più incisivi saranno possibili dopo che il Parlamento avrà definitivamente approvato la disciplina generale in materia di protezione della natura e di parchi e riserve naturali, attualmente all'esame del Senato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di grave crisi della Società Giuseppe Minganti, industria metalmeccanica di Bologna, che occupa diverse centinaia di lavoratori e che vanta una antica ed apprezzata attività produttiva, nonché una buona pre-

senza sul mercato italiano e su quelli esteri.

L'interrogante ritiene che la situazione della citata azienda, resa in questo momento meno drammatica dall'intervento di un *pool* di banche per un finanziamento di 1.500 milioni di lire per le necessità più impellenti, debba essere verificata al più presto anche a livello di Ministero dell'industria particolarmente per costruire soluzioni definitive, possibili soltanto con la ricerca e la espressione di una nuova proprietà in grado di togliere l'impresa dalla gestione in amministrazione controllata, e di rilanciarla, così come sembra oggettivamente possibile. (4-13298)

RISPOSTA. — Alla fine del 1981 il portafoglio ordini della società per azioni G. Minganti ha subito una concentrazione pari al 40 per cento rispetto all'anno precedente, per cui all'azienda sono mancati gli acconti su nuovi ordini che le avrebbero garantito la necessaria liquidità. La causa di tale situazione va ricercata nella congiuntura nazionale ed internazionale del mercato delle macchine utensili.

L'azienda, che è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 95 del 1979 nel mese di aprile del 1981, è una delle più grandi d'Italia nel settore e lavora all'80 per cento per l'esportazione (paesi dell'est, Francia, Repubblica federale di Germania); all'inizio del 1982 è stato per altro registrato un aumento della domanda estera e moltissime trattative sono in corso con l'URSS e la Repubblica federale di Germania.

La G. Minganti ha incaricato la società milanese TEMSI di elaborare un piano di riorganizzazione e rilancio aziendale. Dopo l'incontro tra la direzione aziendale, la Federazione lavoratori metalmeccanici e il consiglio di fabbrica, il piano in parola è stato definito il 24 febbraio 1982 nel senso di mantenere l'organizzazione del lavoro nonché le caratteristiche industriali e occupazionali della società come sono state fissate nell'accordo sindacale del giugno del 1981.

Per assicurare la sopravvivenza della impresa fino alla realizzazione del piano di rilancio, la società TEMSI ha segnalato la necessità di agire sui costi aziendali, anche con il ricorso massiccio alla cassa integrazione straordinaria. Al riguardo il consiglio di fabbrica ha prospettato l'esigenza di collegare il piano di emergenza a quello di rilancio, chiedendo garanzie circa la disponibilità dell'attuale proprietà a cedere il pacchetto azionario per fare entrare nuovo capitale di rischio, capace di finanziare il rilancio. L'accordo raggiunto il 12 marzo 1982, ha previsto il trattamento alla cassa integrazione guadagni per due mesi e a rotazione per un centinaio dei 480 lavoratori.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

TAGLIABUE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che in data 26 ottobre 1981 la commissione medica per le pensioni di guerra di Milano ha riconosciuto all'ex caporal maggiore Zavalloni Luigi, nato il 15 luglio 1907 e residente a Como via Torriani 32, posizione n. 1464135/D, l'aggravamento della propria infermità e formulato la proposta di pensione di settima categoria a vita — quando si intende provvedere al riconoscimento e alla erogazione del trattamento pensionistico proposto dalla commissione medica per le pensioni di guerra al signor Zavalloni Luigi di Como. (4-13836)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 27 febbraio 1982, n. 3509786/Z, al signor Luigi Zavalloni è stata concessa, per riscontrato aggravamento dell'infermità polmonare, pensione a vita di settima categoria a decorrere dal 1° novembre 1981, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di revisione. Detto provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 17 marzo 1982, è stato tra-

smesso, con il relativo ruolo di variazione n. 8119232, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Como con elenco del 13 maggio 1982, n. 6, per la corrispondenza degli assegni spettanti al signor Zavalloni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso:

che gli agenti autisti giudiziari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono esposti agli stessi rischi dei magistrati e delle forze dell'ordine di scorta agli stessi (valga per tutti, come esempio, il delitto del magistrato dottor Calvosa e della sua scorta);

che non è prevista alcuna indennità di rischio né assicurazioni a favore del personale o delle loro famiglie;

che non è prevista tutela alcuna in occasione di trasporto di valori o fascicoli processuali, anche in considerazione del fatto che tali incombenze hanno ricorrenze quasi giornaliere;

che ai suddetti agenti non viene riconosciuta la qualifica di « specializzati » anche se, per l'ammissione ai loro concorsi, è richiesta la patente di guida categoria D, valido elemento questo per la configurazione della qualifica speciale -

i provvedimenti che il Ministro ha adottato o che intende adottare per ovviare alle carenze giustamente denunciate da servitori di uno Stato almeno distratto con chi serve il dovere. (4-13719)

RISPOSTA. — In merito ai problemi sollevati dall'interrogante, questo Ministero ha in corso di avanzata elaborazione un provvedimento che prevede, fra l'altro, l'istituzione, a favore degli autisti giudiziari, di una speciale indennità e che si propone di tutelare più adeguatamente la posizione giuridica della categoria. Ciò nel quadro di una trattativa sindacale glo-

bale, d'intesa con il Ministero della funzione pubblica.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le urgenti determinazioni che intende adottare per risolvere il problema, gravissimo, della pretura di Paternò, dove, da oltre un decennio, è stato soppresso il secondo posto di magistrato in organico, con conseguenze che procurano grave nocumento alla corretta, funzionale e sollecita amministrazione giudiziaria, tanto da provocare la civile ma ferma e decisa protesta degli avvocati di Paternò che hanno deliberato di scioperare a tempo indeterminato.

Si chiede di sapere se finalmente non sia responsabile ed urgente un intervento risolutivo in un momento in cui la centralità del « problema giustizia » non può impattare con modesti inconvenienti dai guasti sociali eccezionali nel regolare funzionamento di una pretura di vasto carico di pendenze e di alta tradizione giudiziaria. (4-14506)

RISPOSTA. — Si assicura che con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 agosto 1982, n. 224, si è disposto l'aumento dell'organico dei magistrati presso la pretura di Paternò (Catania) in ragione di un'unità.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

VALENSISE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stata ancora definita la pratica di reversibilità della pensione della signorina Giovannina Notaro, nata a Nicastro il 7 febbraio 1924, orfana della pensionata Maria Amendola, deceduta fin dall'11 febbraio 1974 (certificato d'iscrizione

1485452), essendo stata inoltrata la domanda di pensione fin dall'aprile 1974.

(4-14033)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 25 giugno 1982, n. 2694578, adottata in conformità del parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 12 dicembre 1981, alla signorina Giovannina Notaro è stato negato, in qualità di orfana maggiorenne dell'ex militare Giuseppe, diritto a pensione indiretta di guerra; e ciò in quanto la medesima non è stata riconosciuta inabile a qualsiasi proficuo lavoro, come tassativamente richiesto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 915, per la concessione del cennato beneficio.

Detto provvedimento trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101 - comma quinto - del succitato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto concesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà notificato alla signorina Notaro a norma di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

ZANFORLIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso:

che è in stato di avanzata costruzione, anzi ultimazione, da parte dell'ENEL la centrale termoelettrica di Polesine Camerini in comune di Porto Tolle;

che per l'entrata in funzione delle prime due sezioni già ultimate e, ovviamente, della stessa centrale occorre assi-

curare un costante rifornimento di olio combustibile;

che per alimentare la centrale era ed è prevista la costruzione di un oleodotto collegato con le raffinerie e con il porto di Ravenna così come contemplato dall'articolo 2 della convenzione a suo tempo stipulata (2 agosto 1973) fra il comune di Porto Tolle e l'ENEL;

che il tracciato dell'impianto di alimentazione del complesso energetico era già stato previsto (articolo 2 della citata convenzione) ed autorizzato dai comuni interessati e quindi anche dai comuni di Ravenna e Comacchio oltre che dalla regione Emilia-Romagna;

che la regione Emilia-Romagna ha un suo autorevole rappresentante nella « commissione tecnico-scientifica » (articolo 3 della convenzione) che dal 1973 controlla che l'ENEL realizzi l'opera nel più scrupoloso rispetto delle leggi, delle condizioni ambientali, al fine di evitare l'inquinamento atmosferico, le modificazioni delle caratteristiche chimiche e fisiche delle acque, ecc.;

appresa, con stupore, la proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di spostare più ad ovest il tracciato dell'oleodotto per ottemperare alla salvaguardia dell'ambiente richiesto dai comuni di Ravenna e Comacchio e dalla stessa regione Emilia-Romagna;

pur comprendendo le preoccupazioni di natura ecologica sollevate che resterebbero comunque valide anche per qualsiasi altro tracciato -

se questa nuova e tardiva ipotesi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste significhi una modifica dell'atteggiamento a suo tempo assunto dal Governo o se è da considerarsi una opinione, seppur autorevole, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche perché, se così fosse, ritarderebbe l'entrata in funzione della centrale in un momento di grave crisi energetica e causerebbe incalcolabili danni all'economia ed all'occupazione non solo locale.

(4-06394)

RISPOSTA. — È imminente l'entrata in funzione della centrale termoelettrica di Porto Tolle (Rovigo), uno dei maggiori impianti di questo tipo in Europa che, una volta ultimata, sarà in grado di produrre 2.640 megawatt.

Le difficoltà legate all'avvio dell'impianto sono imputabili a due ordini di problemi, che vengono qui di seguito illustrati: quelli di carattere economico, legati alle pretese crescenti degli enti locali interessati all'insediamento della centrale in parola, che hanno visto nella realizzazione di tali opere l'occasione per il risanamento ed il decollo socio-economico delle relative zone, e quelli di natura ambientale ed ecologica, legati al tracciato dell'oleodotto di alimentazione della centrale di cui trattasi.

L'oleodotto Ravenna-Porto Tolle era stato autorizzato fin dal 1976 su istanza della società SAROM (ora SONE - società oleodotti nord-est). In particolare l'ENEL (Ente nazionale energia elettrica) - centro progettazione e costruzione impianti termici e nucleari di Milano - era stato autorizzato ad installare, nell'ambito della propria centrale termoelettrica di Porto Tolle, un deposito di oli minerali, della capacità geometrica complessiva di metri cubi 649.448, suddiviso in Parco nord (metri cubi 216.200) e Parco sud (metri cubi 433.248), deposito che avrebbe dovuto essere corredato di una stazione per lo scarico dell'olio combustibile dalle autobotti e di una stazione per lo scarico di olio combustibile dalle bettoline posta sulla sponda destra del Po di Pila.

Per il rifornimento di combustibile del deposito in parola era prevista inizialmente una tubazione del diametro di 18 e della lunghezza di circa chilometri 16, posta sulla diramazione dell'oleodotto Ravenna-Marghera, in territorio del comune di Mesola (Ferrara), località Asinara. Tale oleodotto, già di pertinenza della società per azione SAROM Raffinazione, con decreto ministeriale del 22 ottobre 1976, n. 11183, è stato volturato, con decreto del 20 marzo 1979, n. 11781, alla società per azioni Oleodotti Nord-Est.

Nel mese di maggio del 1977 la SAROM ha costituito con AGIP e Montedison la SONE per la realizzazione delle *pipeway* verso Venezia e i rapporti dell'ENEL sono proseguiti con tale società, con la quale per altro solo nel mese di giugno del 1979 è stato possibile addivenire ad un accordo. In base a quest'ultimo la SONE si era impegnata a costruire, nei tempi più brevi possibili, un apposito oleodotto dalla raffineria di Ravenna all'impianto di Porto Tolle, completo anche di una *sealine* per consentire l'alimentazione dell'oleodotto con olio combustibile da nave cisterna.

Tuttavia, a seguito della crisi petrolifera, della difficile situazione economica della SAROM e in relazione ai tempi necessari per la costituzione della stessa SONE, si sono verificati ritardi nella realizzazione dell'oleodotto in parola. Ulteriori ritardi sono derivati dall'opposizione dei comuni di Ravenna e Comacchio (Ferrara) e della regione Emilia-Romagna, che hanno chiesto un percorso alternativo rispetto a quello a suo tempo autorizzato.

Al riguardo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fatto presente che il proprio titolare in data 27 dicembre 1980 ha inviato a vari enti ed organismi una nota in merito alla costruzione di un oleodotto da Ravenna a Porto Tolle, nella quale si proponeva di spostare il tracciato più a ovest, cioè lungo l'argine di Agosta o lungo la direttrice Ravenna-Sant'Alberto-Ostellato, rispetto a quello proposto dalla SONE, che correva invece lungo la strada Romea.

In particolare, detto Dicastero ha precisato che l'intervento di cui si è parlato si è reso necessario per una serie di motivi, che vengono qui di seguito sintetizzati.

Innanzitutto, infatti, il tracciato della SONE avrebbe attraversato zone di elevatissimo valore naturalistico, quali la pineta di San Vitale, la zona umida del Bargello e la tenuta di San Clemente di Primaro. In secondo luogo, poiché il tracciato proposto sarebbe passato sopra il fiume Reno e sopra il canale del Gobbi-

no, poco a valle delle valli di Comacchio, nel caso (non del tutto improbabile) di rottura dell'oleodotto, si sarebbe verificata la perdita di enormi quantità di olio combustibile. Tale inconveniente, se la rottura fosse avvenuta in un momento di afflusso dell'alta marea, in pratica avrebbe distrutto le risorse ittiche delle valli di Comacchio, notevole ed insostituibile fonte di lavoro duraturo e non legato alla costruzione dell'oleodotto. Inoltre, se la rottura dell'oleodotto fosse accaduta in un momento di deflusso della marea, l'olio avrebbe distrutto irrimediabilmente l'ambiente delle tre riserve naturali poste alla foce del fiume Reno. In proposito, il predetto Dicastero ha ricordato che la maggiore di tali riserve naturali è stata inclusa, con decreto ministeriale del 9 maggio 1977, tra le zone umide di importanza internazionale, soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici, in base alla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448. Dette riserve sono poi di notevole importanza anche sul piano botanico.

Il Ministero dell'agricoltura ha infine ricordato che il tracciato proposto dalla SONE, mettendo così a repentaglio territori di tale valore naturalistico, sarebbe stato in evidente contrasto con il progetto di legge quadro di iniziativa governativa sui parchi nazionali e le riserve naturali attualmente all'esame del Parlamento, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un parco nazionale del delta del Po, luogo dove è anche prevista la costituzione di un parco naturale regionale. Lo spostamento del tracciato più a ovest avrebbe, invece, consentito di evitare danni agli ambienti naturali e di ridurre notevolmente il rischio di inquinamenti nelle zone umide costiere.

L'impossibilità di approvvigionare la centrale di cui trattasi è dovuta, oltre che alla mancata realizzazione dell'oleodotto in parola, anche all'opposizione del comune di Porto Tolle ai sistemi provvisori di trasporto dell'olio combustibile con

autobotti e bettoline. A tale proposito si ricorda che la convenzione del 3 agosto 1973 tra il comune di Porto Tolle e l'ENEL, stabilendo l'alimentazione della centrale con l'uso esclusivo di oleodotto ha anche previsto l'uso di autocisterne e di bettoline in casi particolari ed eccezionali, previa autorizzazione del sindaco. Al fine di superare le difficoltà insorte, il ministro dell'industria del tempo, Pandolfi, il 7 febbraio 1981 promosse un incontro presso l'amministrazione provinciale di Ferrara, nel corso del quale fornì garanzia che l'oleodotto sarebbe stato realizzato con gli stessi criteri di sicurezza previsti per le centrali nucleari ed impegnò la SONE a presentare, entro il 28 febbraio 1982, le varianti al percorso richiesto dal comune di Ferrara.

Dopo la presentazione di tale variante ed i successivi approfondimenti svolti da un'apposita commissione tecnica regionale, allo scopo di pervenire ad una rapida conclusione di tutte le questioni in corso legate alla realizzazione della centrale in questione, comprese quelle relative al decollo socio-economico delle zone interessate, venne firmato presso questo Ministero, in data 8 luglio 1981, un protocollo d'intesa sottoscritto dai rappresentanti di questo Ministero stesso, dall'ENEL, dalla regione Veneto, dalla provincia di Rovigo, dal comune di Porto Tolle e dalle segreterie nazionali, regionali, provinciali e locali CGIL, CISL, UIL.

I base al sopra citato protocollo:

L'ENEL si impegnava, anche a nome delle ditte appaltatrici, a revocare le procedure di licenziamento e a sospendere quelle in corso fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di istituzione della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell'area polesana addetti alla costruzione della centrale e non assorbibili dall'ENEL;

il ministro dell'industria si impegnava, a nome del Governo, ad avviare la procedura della emanazione del provvedimento di cui sopra;

il ministro dell'industria dava assicurazione dell'avvenuta presentazione di un emendamento all'articolo 17 del disegno di legge, recante: Norme sul contenimento dei consumi energetici (atto Camera n. 2383), al fine di estendere i benefici alla centrale di Porto Tolle. Come è noto, il disegno di legge n. 2383-bis/C, recante: Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sede di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi, risulta appunto dallo stralcio, deliberato dalla Commissione industria della Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1982;

il ministro dell'industria si impegna a cercare soluzioni produttive atte ad assicurare il posto di lavoro ad almeno 500-600 persone;

i presidenti della regione Veneto e della provincia di Rovigo ed il sindaco di Porto Tolle si impegnavano ad emanare, entro dieci giorni, i provvedimenti di rispettiva competenza per consentire il rifornimento e l'esercizio provvisorio della centrale con bettoline e/o autobotti, salvo la possibilità di revoca in caso di inadempienza degli impegni previsti dal protocollo.

In relazione a tali impegni la regione Emilia Romagna, in data 3 agosto 1981, ha dato il proprio assenso alla posa in opera dell'oleodotto destinato all'alimentazione della centrale di Porto Tolle, mentre i comuni di Mesola e Codigoro rinnovavano le concessioni edilizie ormai scadute alla SONE e il sindaco di Porto Tolle rilasciava la concessione edilizia in data 24 luglio 1981 per la predisposizione dell'alimentazione della centrale per mezzo di bettoline. Quando la soluzione del problema della realizzazione dell'oleodotto destinato alla centrale di Porto Tolle sembrava ormai raggiunta, il comune di Comacchio chiedeva ancora una variante del tracciato interessante il proprio territorio e parte di quello del comune di Ravenna.

Per tale motivo la possibilità dell'entrata in esercizio della centrale di Porto Tolle, se pure con alimentazione provvisoria, è stata ancora differita, poiché il sindaco di Porto Tolle subordinava il rilascio delle autorizzazioni all'avviamento della centrale con alimentazione provvisoria all'adempimento di tutte le intese raggiunte con il protocollo di cui sopra è cenno. Si è reso quindi necessario un nuovo intervento di questo Ministero il quale, a seguito della riunione svoltasi a Roma il 1° dicembre 1981, dopo aver proceduto ad una verifica dello stato di attuazione del protocollo dell'8 luglio 1981, impegnava le parti interessate ad accelerare le procedure richieste per la realizzazione della modifica del tracciato dell'oleodotto richiesta dal comune di Comacchio e la società SONE a dare inizio alla realizzazione dell'oleodotto per la parte non in contestazione, cioè per il tratto Porto Tolle-Annona.

Ciò premesso, per quanto concerne lo stato di attuazione dell'intesa cui fa riferimento l'interrogante si precisa quanto segue:

Convenzione dell'ENEL con la provincia di Rovigo: l'ENEL ha concordato con l'amministrazione provinciale di Rovigo la convenzione che consente la rifusione dei danni alla pesca derivanti dall'attività di costruzione, esercizio e manutenzione della centrale attraverso l'indennizzo forfettario di tre miliardi di lire, definito con la suddetta intesa.

Convenzione integrativa dell'ENEL con il comune di Porto Tolle: l'ENEL ha concordato con il comune di Porto Tolle l'atto integrativo alla convenzione del 2 agosto 1973, che contiene i seguenti impegni principali a carico dell'ENEL:

a) garanzia alla costruzione del nuovo ponte sul Po di Gnocca, con i relativi svincoli, necessario per i traffici pesanti indotti dalla centrale e per favorire uno snellimento del traffico conse-

guente; da parte della provincia di Rovigo esiste l'impegno di predisporre il progetto e di ricercare un possibile finanziamento dell'opera del ponte;

b) corresponsione di un contributo forfettario integrativo per le opere di urbanizzazione secondaria a carico del comune di Porto Tolle, essendo apparso inadeguato il contributo concordato con la convenzione dell'agosto 1973;

c) partecipazione per il 25 per cento, sulla base dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1981, n. 309, ad una società promossa dagli enti locali (tra i quali l'ESAV - Ente sviluppo agricolo per il Veneto) per la costruzione di un impianto di itticoltura utilizzando le acque di raffreddamento della centrale. Al riguardo è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con la partecipazione dei vari enti interessati per approfondire diversi aspetti, quali: composizione della società, affidamento del progetto, stima dell'impegno finanziario, eccetera). La partecipazione dell'ENEL all'iniziativa in parola è per altro subordinata alle direttive del CIPE previste dalla stessa legge n. 309, innanzi citata;

d) partecipazione, sempre sulla base della legge n. 309 del 1981, una volta definiti dall'ESAV i progetti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque calde di scarico, alle conseguenti iniziative produttive che risulteranno valide, mettendo a disposizione un'apposita area sui terreni pertinenti all'impianto. Al riguardo è in corso di approfondimento una proposta finalizzata ad una prima sperimentazione dell'iniziativa su 0,5 ettari. Anche la partecipazione a tale iniziativa è subordinata alle previste direttive del CIPE.

Il consiglio di amministrazione dell'ENEL ha approvato, con delibera del 23 aprile 1982, n. 13748, il testo della convenzione integrativa con il comune di Porto Tolle e la transazione della vertenza giudiziaria insorta con l'ESAV. La firma delle suddette convenzioni, avvenuta

il 22 giugno 1982, comporta il risarcimento dei danni subiti dai pescatori della zona intorno a Porto Tolle, in seguito all'avvio dell'impianto.

Definizione indennizzo espropri: lo ENEL ha in corso di risoluzione stragiudiziale, come da impegno contenuto nella convenzione integrativa con il comune di Porto Tolle, la vertenza con l'ESAV avanti la corte di appello di Venezia, concordando l'indennità di esproprio dovuta per tutti i terreni acquisiti per la costruzione della centrale.

Avvio lavori oleodotto Ravenna-Porto Tolle: il comune di Porto Tolle ritiene indispensabile l'avvio dei lavori di costruzione dell'oleodotto, per costituire una sufficiente garanzia a che l'approvvigionamento di olio combustibile con bettoline sia limitato nel tempo. Per la realizzazione dell'intero oleodotto secondo la variante di percorso chiesta dal comune di Comacchio, interessante anche il tratto in comune di Ravenna, la SONE ha presentato il progetto, che è attualmente in corso di esame da parte degli stessi comuni e della regione Emilia Romagna. La SONE ha frattanto iniziato i lavori di costruzione dell'oleodotto nella parte di tracciato già autorizzato, tra Porto Tolle e Asinara, dandone comunicazione a questo Ministero: si prevede che detti lavori potranno essere ultimati entro 24 mesi.

Cassa integrazione guadagni straordinaria: per quanto riguarda l'impegno del ministro dell'industria in favore del mantenimento dei livelli occupazionali locali, il CIPI, in data 4 dicembre 1981, ha deliberato lo stato di crisi industriale delle aziende operanti nel comune di Porto Tolle.

Si fa, da ultimo, presente che a seguito di un incontro tenutosi presso questo Ministero il 24 giugno 1982, nel corso del quale è stata data notizia dell'avvenuta firma della convenzione aggiuntiva ENEL-comune di Porto Tolle e della convenzione ENEL-provincia di Rovigo, le amministrazioni locali si sono impegnate a rimuovere tutti gli ostacoli che non

hanno finora consentito l'inizio dei lavori del tratto di oleodotto Ravenna-centrale di Porto Tolle.

La regione Emilia Romagna, del canto suo, con delibera del 6 luglio 1982, ha già adottato le determinazioni di propria competenza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: MARCORA.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali urgenti iniziative ha ritenuto di dover prendere perché la signora Vallacchi Ernestina, nata il 2 luglio 1923 e residente a Guardamiglio (Milano), possa percepire quanto gli è stato riconosciuto in materia di pensione di guerra.

La pratica di pensione di guerra porta il n. 16472/R-GE ed è stata esaudita di tutta la documentazione, nonché delle attestazioni dichiaranti il reddito dal 1974 in poi, richieste, con lettera del 30 gennaio 1982, dalla direzione generale delle pensioni di guerra. (4-13877)

RISPOSTA. — Con decreto emesso dalla direzione provinciale del Tesoro di Milano in data 19 maggio 1973, n. 39655, alla signora Ernestina Vallacchi, collaterale maggiorenne dell'ex partigiano Carlo, venne negato diritto a pensione indiretta di guerra in quanto la medesima, sottoposta ai prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Milano, non fu riconosciuta inabile a qualsiasi proficuo lavoro, come tassativamente richiesto dall'articolo 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313. Avverso il suindicato provvedimento di diniego, la signora Vallacchi ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 16472/RI-GE.

In conseguenza, si è proceduto alla revisione della posizione pensionistica dell'interessata e, sulla base di una nuova

valutazione delle risultanze istruttorie — ivi compreso il parere favorevole in ordine alla inabilità a proficuo lavoro della ricorrente espresso, previa visita diretta, dalla commissione medica superiore nella seduta dell'8 settembre 1980 — è stato predisposto schema di decreto che prevede, a parziale modifica del provvedimento impugnato, la concessione della pensione indiretta di guerra limitatamente, però, ai periodi dal 16 ottobre 1971 (giorno successivo alla data di morte della madre, ultima beneficiaria del suddetto trattamento pensionistico) al 31 dicembre 1973 e dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977 e non oltre. E ciò in quanto la signora Vallacchi, per gli anni 1974 e 1975 e dal 1° gennaio 1978 in poi, è risultata in possesso di un reddito complessivo netto annuo — determinato ai sensi dello articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 — di importo superiore a quello previsto dalla legge per l'attribuzione del cennato beneficio pensionistico. Su detto schema, però, dovrà pronunciarsi, come prescritto dall'articolo 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra al quale il relativo fascicolo degli atti è stato trasmesso con elenco del 15 luglio 1982 n. 242716. Appena detto consesso, appositamente sollecitato, avrà espresso in proposito il proprio avviso, verrà emesso, a definizione del gravame, decreto ministeriale da notificare alla signora Vallacchi a norma di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali iniziative ha inteso prendere perché sia definito quanto prima il ricorso iscritto al n. 681445 del registro di segreteria della III sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra (Corte dei conti) proposto da Livio Ricchimi,

avverso il decreto del Ministro del tesoro n. 2137151 del 12 ottobre 1965.

La sezione III della Corte dei conti ha trasmesso copia conforme della decisione al Ministero del tesoro - DGPG - in data 23 novembre 1981 con elenco n. 1138 e con posizione amministrativa n. 1250509. (4-14191)

RISPOSTA. — In esecuzione della decisione del 3 marzo 1981 n. 101605 della Corte dei conti, cui accenna l'interrogante, è stata emessa, in data 1° luglio 1982, determinazione direttoriale n. 602712 con la quale al signor Livio Ricchini (e non Ricchimi) viene concessa, per l'infermità lombalgia, indennità per una volta tanto pari ad una annualità di pensione di ottava categoria a far tempo dal 1° agosto 1963, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà inviato alla ragioneria centrale di questa Amministrazione, per l'emissione del mandato di pagamento relativo alla cennata concessione. L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato sull'ulteriore seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali siano le difficoltà amministrative che ostacolano l'iter burocratico della pratica di pensione di guerra con posizione 9103013 presentata dal signor Lementini Trieste Emanuele, residente a Lodivecchio (Milano). (4-14602)

RISPOSTA. — Con istanza qui pervenuta il 23 agosto 1979, il signor Trieste Emanuele Lementini chiese di conseguire trattamento pensionistico assumendo di aver contratto bronchite a causa del servizio militare prestato durante la guerra 1940-1945. In conseguenza, venne avviata istruttoria preliminare per acquisire la occorrente documentazione matricolare e sanitaria. Pervenuta la cennata certificazione, in data 4 aprile 1981 furono disposti, nei riguardi del predetto istante, i prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Milano la quale, però, non poté effettuare tali accertamenti, essendo l'interessato deceduto il 12 dicembre 1979 per: adenocarcinoma del polmone destro. Si rese necessario, pertanto, interpellare la commissione medica superiore perché, sulla base della documentazione acquisita al fascicolo degli atti, esprimesse un conclusivo parere tecnico-sanitario circa la dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità bronchiale denunciata dal signor Lementini e, se del caso, la classificazione, in via presuntiva, dell'infermità medesima.

Esaminati gli atti, il suindicato superiore collegio medico, nella seduta dell'8 maggio 1982, ha espresso l'avviso che la infermità bronchiale denunciata dall'interessato nel 1979 non possa essere messa in rapporto con l'episodio acuto di bronchite sofferto dal predetto nell'agosto 1941 e rapidamente guarito dopo pochi giorni di degenza, tanto che il medesimo, nei successivi anni di servizio prestato sino al 1944, non ebbe più a soffrire di affezioni catarrali dell'apparato respiratorio. A seguito di tale parere, quindi, è stata emessa determinazione direttoriale del 16 giugno 1982, n. 2805847, con la quale al signor Lementini, e per esso ai suoi eredi, venne negato diritto a trattamento pensionistico per l'infermità bronchiale, di cui alla domanda dell'agosto 1979, in quanto non interdipendente con il fatto episodico di bronchite dell'agosto 1941 ed inoltre perché non debitamente constatata

entro i termini tassativamente stabiliti dallo articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Con lo stesso provvedimento, inoltre, non è stata ammessa a pensione la affezione: esiti di paralisi infantile arto superiore destro, perché preesistente al richiamo alle armi e pertanto non dipendente né aggravata da causa di servizio di guerra. Detta determinazione direttoriale trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, dal succitato de-

creto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena il suindicato consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà notificato alla parte interessata nelle forme di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.